

c) BERNARDO BRUSCA

I motivi di impugnazione concernenti la posizione processuale di questo imputato possono essere suddivisi in due parti: una, comune al Calò, che affronta temi generali, quali i criteri di valutazione della prova, con particolare riferimento a quelli previsti per la chiamata in correità e le regole sul concorso di persone nel reato, dei quali la Corte di primo grado, ad avviso del difensore, avrebbe fatto malgoverno, ed un'altra che riguarda, più da vicino, la posizione processuale del Brusca, quale sostituto di Salamone Antonino.

Quanto al primo dei due ordini di censure, rileva il Collegio che la questione ha avuto abbondante trattazione, sia nella parte generale, che nelle precedenti posizioni processuali, sicché appare superfluo ripetere quanto, in altre sedi, già detto.

Giova, comunque, ricordare che al rilievo concernente la causale asseritamente, in maniera apodittica, riportata dalla Corte di primo grado a contrasti del Reina con Ciancimino e i suoi alleati "corleonesi", nonostante le propalazioni del Mutolo fossero rimaste sostanzialmente smentite dal D'Alia, il Collegio ha già risposto nel corso dell'esame della posizione processuale del Greco, mentre il rilievo concernente l'omicidio in danno dell'Onorevole La Torre sarà trattato in quella sede.

Del tutto priva, poi, di reale significato si palesa l'osservazione difensiva, secondo la quale le modalità di esecuzione del delitto in esame consentirebbero di ricondurre, in maniera certa, l'omicidio ad

organizzazioni terroristiche in quel periodo operanti (peraltro non risulta, anzi la storia giudiziaria ci dice il contrario, che in quel periodo operassero in Sicilia propaggini di gruppi terroristici aventi matrice politica, sicuramente costituiti in altre parti del territorio nazionale).

Come dal fatto che l'autovettura usata per l'omicidio fu rubata il giorno prima e che la medesima, dopo il delitto, non fu bruciata si possa dedurre tale assunto è cosa che il Collegio non riesce a comprendere.

Trattasi, infatti, di mere congetture non sorrette da regole di esperienza affidabili.

Anzi, le modalità "tecniche" del delitto, tipiche degli agguati di stampo mafioso, sempre adeguate all'entità dell'obiettivo da colpire, consentono, semmai, di riportare, con sicurezza, il delitto all'opera di un gruppo criminale organizzato che, per l'occasione, si servi di killer's, opportunamente preparati, a nulla rilevando che l'autovettura usata per i movimenti dei predetti, come è avvenuto in moltissimi altri casi di delitti di mafia, fosse stata rubata il giorno prima e che la stessa non fosse stata data alle fiamme.

I mezzi e gli uomini impiegati, poi, erano più che sufficienti a colpire un uomo disarmato, che si stava recando, in compagnia di un amico, della propria consorte e del coniuge dell'amico a rendere una visita di cortesia.

Passando, ora, all'esame del secondo ordine di doglianze, giova premettere che anche l'affermazione di penale responsabilità del Brusca non poggia sulla mera constatazione dell'appartenenza del medesimo all'organismo di vertice e sull'astratta regola della necessità



di una apposita delibera di tale organismo per ogni "delitto eccellente". Al contrario, è proprio il difensore dell'imputato a ricavare una sorta di prova a discarico dal fatto che alcuni delitti vennero compiuti, in periodi immediatamente precedenti e successivi a quello in cui venne realizzato l'omicidio in esame, ad iniziativa di singoli componenti e gruppi criminali (si tratta dello schieramento dei "corleonesi") facenti parte della "cupola", astraendo da un contesto probatorio, ben più complesso, una sorta di regola contraria conducente ad un giudizio di inesistenza dell'organismo di vertice, o, comunque, di totale annullamento delle funzioni di coordinamento del medesimo.

E' stato, infatti, abbondantemente spiegato come, prima del delitto in esame, fossero state prese, a danno degli avversari dello schieramento "corleonese", iniziative a questi avverse e come, in quelle occasioni, la decisione non potè, ovviamente, essere portata a conoscenza di coloro che erano destinati a subirla e che ad essa si sarebbero certamente opposti, in quanto portatori di interessi esattamente contrari (si pensi, per esempio, ai sequestri in danno del Cassina e del Corleo, nonché all'omicidio Di Cristina e a quello del colonnello Russo).

Si è detto, altresì, che i componenti della "commissione" avversi allo schieramento "corleonese" furono informati di alcuni di questi misfatti successivamente e che li subirono perché non in grado di scatenare una guerra alla quale non erano ancora preparati.

Bisogna, ancora, ricordare che l'omicidio in esame è stato realizzato in un periodo di apparente "pax mafiosa", quando la "commissione", dopo che tutti i componenti erano stati informati di alcuni delitti



compiuti ad insaputa di alcuni di essi e delle ragioni che tali delitti avevano cagionato, aveva ricominciato a funzionare regolarmente, non mancando di evidenziare, come è stato già detto, che il gruppo avverso a quello proponente il delitto "de quo" non aveva un diretto interesse ad opporsi e men che meno una valida ragione per giustificare la propria opposizione.

Ma dove il difensore cade, vistosamente, nello stesso tipo di sofisma, con caratteristiche ancor più esasperate, che vuole criticare, è quando giunge ad affermare che, addirittura, per ammettere l'esistenza dell'astratta regola sopra enunciata, dovrebbe ipotizzarsi la partecipazione del Bontate e dell'Inzerillo alla delibera della propria morte.

In maniera del tutto semplicistica ed assiomatica, il predetto, infatti, dimentica che gli omicidi dei due suddetti mafiosi avvengono in un momento di piena guerra di mafia e che la "commissione" in quel momento non poteva certamente essere funzionante, essendosi spaccata in due schieramenti ormai in guerra tra loro: il primo, comprendente il Riina, in qualità di capo assoluto (in tale funzione coadiuvato dal fido Provenzano) e tutti gli altri componenti della "commissione", con esclusione del Bontate, dell'Inzerillo e del Pizzuto, che, invece rappresentavano lo schieramento avverso destinato a subire la definitiva distruzione, in modo che, all'esito dello scontro, come effettivamente avvenne, la "commissione" fosse ricostruita con una composizione improntata alla presenza di componenti di stretta e provata fede "corleonese", tra i quali, appunto, l'imputato.



Quanto, poi, all'isolato gesto asseritamente compiuto dall'Inzerillo nei confronti del Procuratore della Repubblica Gaetano Costa, occorre ricordare che gli elementi raccolti dall'accusa, tutti basati su dichiarazioni di collaboratori di Giustizia, non hanno retto al vaglio della verifica giudiziaria.

Tomando allo specifico del delitto in esame, osserva il Collegio che le risultanze processuali costituite, prevalentemente, da dichiarazioni di numerosi collaboratori di Giustizia, sulla cui attendibilità intrinseca ed estrinseca non può che ribadirsi quanto detto a proposito della posizione processuale del Greco, concludono inequivocabilmente l'inserimento del Brusca, nel periodo che interessa il delitto in esame, nell'organizzazione criminale "cosa nostra", con il preciso ruolo di componente della "commissione", quale rappresentante del mandamento di San Giuseppe Jato.

In particolare, è emerso che la "famiglia" di San Giuseppe Jato, allorché capo della "commissione" era ancora Gaetano Badalamenti, era retta da Antonio Salamone; ma che, siccome costui si era rifugiato in Brasile, sostanzialmente mancando per lunghi periodi, il suo posto nella cosca e nel consesso dirigente (di cui il Salamone era membro autorevole) era stato preso, appunto, dal Brusca, uomo fedele ai "corleonesi".

Tutti i collaboratori hanno, altresì, evidenziato come l'imputato fosse andato al di là del mandato ricevuto, consolidando il suo prestigio personale, vieppiù cementato dagli stretti rapporti con "i corleonesi", e così avendo finito con il prendere le sue decisioni senza che il



Salamone stesso potesse interloquire; anzi, man mano, ebbe a verificarsi un progressivo esautoramento del Salamone dall'organizzazione criminale "cosa nostra", finendo per dipendere la sua stessa esistenza in vita proprio dalla volontà del suo stesso sostituto.

Il Salamone, infatti, aveva tentato di sovvertire gli equilibri, in favore dello schieramento avverso ai "corleonesi", offrendo a costoro il suo aiuto, condizionato, però, alla riuscita del complotto che avrebbe dovuto portare all'eliminazione del Riina e dei suoi più stretti alleati, quali il Calò e lo stesso Brusca.

Senonché, la mancata riuscita di tale complotto aveva finito per porre, come si ricava da alcune intercettazioni telefoniche, attivate nel 1982, lo stesso Salamone in posizione di grande pericolo tanto da legittimare la richiesta da parte dello schieramento vincente, e segnatamente del Brusca, di prove di fedeltà.

Da tali intercettazioni telefoniche si coglie, invero, a piene mani, il reale rapporto gerarchico che finì per instaurarsi tra il Brusca ed il Salamone, a tal punto che, nel corso di tali colloqui telefonici nessuno aveva osato porre in dubbio il potere decisionale del Brusca, anche in merito alla sorte del suo ex capo, nonché alle condizioni da lui dettate dall'altro per poter essere riammesso nell'associazione ("Brusca approva il piano, ma pretende la tua partecipazione"); e che il Salamone, pur consapevole della sanzione a suo carico, sembrava preoccuparsi soltanto di non inasprire il contrasto, raccomandando ai suoi congiunti di mantenere un atteggiamento prudente nei confronti



dell'imputato, perfino informandolo dei loro movimenti.


Tale stato di totale soggezione del Salamone viene, infine, inequivocabilmente, testimoniato dalla sua costituzione, in data 25/10/1982, ai Carabinieri di Sacile, sede del soggiorno obbligato assegnatogli dal Tribunale di Palermo.

In buona sostanza, quando il Salamone capì che "i corleonesi" erano, ormai, padroni del campo e che sarebbe stata inevitabile l'applicazione della definitiva sanzione nei suoi confronti, scelse, per la sua incolumità, la sede più opportuna.

Esaminando, ora, in dettaglio le propalazioni dei numerosi collaboratori di Giustizia, osserva il Collegio che il Brusca fu innanzitutto fatto segno di dichiarazioni accusatorie da parte del Buscetta, il quale ne evidenziò, a partire dagli anni antecedenti al delitto in esame, il ruolo rivestito dall'imputato all'interno della "commissione" di sostituto del Salamone, quasi sempre all'estero e sottolineò la funzione di capo della "famiglia", allorché, e siamo in un arco temporale antecedente all'omicidio del Reina, allorché quest'ultimo ebbe a fissare la sua residenza in Brasile.

Il collaboratore ha, in particolare, riferito che il Salamone ebbe a confidargli che, ormai, il Brusca lo aveva, di fatto, soppiantato, essendo molto vicino ai "corleonesi", tanto che le decisioni di maggiore rilievo venivano prese dal Brusca, senza che il Salamone potesse permettersi di criticarle.

Le dichiarazioni del Buscetta trovarono immediatamente conferma in quelle di Salvatore Contorno, il quale pure ha indicato il Brusca come



capo effettivo della "famiglia" di San Giuseppe Jato e componente della "commissione".

Successivamente, Antonino Calderone ha affermato, in diverse occasioni, che il Brusca sostituiva, quale "capo-mandamento" di San Giuseppe Jato, Salamone Antonino che, invece, stava sempre all'estero, e ha, pure, ricordato di averlo incontrato una volta nella tenuta "Favarella", in occasione di una riunione della "regione", in cui c'erano tutti i "capimandamento" della Provincia di Palermo.

Il più recente Marino Mannoia ha aggiunto che il Brusca, dopo la guerra di mafia, è diventato "capomandamento" effettivo di San Giuseppe Jato, laddove, in precedenza, ne aveva svolto le funzioni quale sostituto di Antonino Salamone, precisando che ciò si era verificato per l'appartenenza dell'imputato allo schieramento "corleonese".

Ulteriori e più specifiche conferme sono, poi, giunte dalle dichiarazioni di Gaspare Mutolo, Giuseppe Marchese, Gioacchino La Barbera, Salvatore Cancemi e Baldassare Di Maggio.

Tutti hanno confermato ed evidenziato, con ricchezza di particolari, il ruolo strategico del "mandamento" di San Giuseppe Jato, con a capo Bernardo Brusca.

A conferma di ciò, basti ricordare che è stato riferito, sia dal Marchese che dal Di Maggio, che, proprio a San Giuseppe Jato si era rifugiato, sotto la protezione di Brusca, Salvatore Riina, quand'era stato costretto a lasciare precipitosamente la casa di Aquino-Borgo Molara, poiché aveva saputo che questo suo rifugio era stato individuato e, dunque,

rischiava di essere arrestato.

Cancemi, dal canto suo, ha riferito di avere accompagnato, nella primavera del 1983, Pippo Calò in una casa di S. Giuseppe Jato accanto a quella di Bernardo Brusca per una riunione della "commissione", in cui incontrò i diversi "capimandamento", tra cui, appunto, Riina, Brusca, Madonia, Geraci e Michele Greco.

Baldassare Di Maggio ha, infine, dichiarato di essere particolarmente addentro alle vicende della "famiglia di San Giuseppe Jato, poiché, essendo stato affiliato nel 1981, già da tempo gravitava nell'ambiente ed aveva già commesso il suo primo omicidio a Roccamena, insieme a Brusca Giovanni e a Giuseppe Marchese; il collaborante ha dichiarato di avere conosciuto come "capomandamento" solo Brusca Bernardo, diventando, dopo il suo arresto, egli stesso reggente in sua vece, nell'assenza anche del figlio del "capomandamento".

Ma il quadro probatorio, di per sé già del tutto esaustivo, si è ulteriormente arricchito attraverso le precise e coerenti dichiarazioni del collaboratore di Giustizia Francesco Di Carlo, sentito in questo grado del giudizio, a seguito di parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Costui, non solo ha riferito di avere organizzato la riunione della "commissione" avente ad oggetto il deliberato omicidiario in esame, ma ha anche precisato di averlo fatto dietro incarico del suo "capomandamento" Giovanni Brusca che, al termine del consesso, gli aveva direttamente comunicato l'esito positivo della proposta del Provenzano.



Quanto sin qui detto rende giustizia dell'ultimo rilievo difensivo concernente esclusivamente la posizione processuale dell'imputato Brusca.

Il difensore, per vero, con abile intervento settorio, parcellizza le dichiarazioni del Buscetta astraendole dal loro intero contesto, per ricavarne una prova positiva di innocenza dell'imputato.

Il Buscetta, infatti, ad avviso del difensore estensore dei motivi d'impugnazione, avrebbe indicato tra il 1980 e il 1981, ben sei presenze del Salamone in Sicilia, a suo avviso incompatibili con l'assoluta certezza che, in occasione della deliberazione omicida in questione, fosse presente il Brusca, quale sostituto e non direttamente il titolare.

Orbene, osserva, innanzitutto, in proposito, il Collegio, che le presenze del Salamone in Sicilia, a dire del Buscetta, risalgono ad un periodo successivo all'omicidio del Reina.

Deve, ancora, essere evidenziato che tutte le dichiarazioni dei collaboranti sono nel senso della presenza alle riunioni della "commissione" del Brusca, senza che nessuno di essi abbia fatto cenno alla presenza, in alcune di esse, del Salamone.

La precisa e circostanziata indicazione del Di Carlo, poi, non lascia al riguardo dubbi di sorta.

Ma vi è di più; come si è detto, l'operazione settoria del difensore finisce per dare alle propalazioni del Buscetta un senso che esse, in realtà, non hanno.

Per vero, il Buscetta, in sintesi, ebbe ad affermare che nel periodo in



riferimento ed in quelli ad esso successivi il Salamone era stato totalmente esautorato, in "commissione", dal sostituto Brusca e a precisare che i motivi delle visite in Sicilia in quel periodo (80 - 81) erano dovuti proprio all'esigenza di prendere informazioni su quello che, all'insaputa del Salamone, stava succedendo in Sicilia, precisando che ciò, in una occasione, era accaduto su sollecitazione dello stesso Buscetta.

d) SALVATORE RIINA

Questo imputato ha svolto doglianze attinenti esclusivamente al tema della penale responsabilità, a mezzo dell'Avvocato Cristoforo Fileccia, che ha curato, in un unico atto, anche i motivi d'impugnazione del Geraci, sostenendo, a favore di quest'ultimo, le medesime argomentazioni svolte per il primo, nel rilievo che analoga fosse la posizione processuale dei due ed identico l'impianto argomentativo della sentenza di primo grado.

Il predetto difensore riprende argomentazioni, già svolte da altri difensori a proposito delle precedenti posizioni processuali, circa la pretesa acquiescenza della sentenza di primo grado alle dichiarazioni dei "pentiti", asseritamente acriticamente recepite, e sulla pretesa responsabilità del suo assistito, poggiata, a suo dire, esclusivamente sul cosiddetto "teorema Buscetta".

Deduce, altresì, il difensore in questione che non vi sarebbe, agli atti del processo, prova sicura della composizione della "commissione",

sulla cui struttura i collaboranti sarebbero incorsi in vistose contraddizioni.

Orbene, osserva, innanzitutto il Collegio, come tale ultima censura sia del tutto disancorata dalle emergenze processuali.

Per vero, come si è già avuto modo di precisare, sia nella parte generale, che in occasione delle precedenti posizioni processuali, tutte le dichiarazioni dei collaboranti includono, per quanto riguarda il periodo in cui avvenne l'omicidio in esame, tutti gli odierni imputati tra i componenti dell'organismo di vertice.

Le divergenze riguardano qualche componente secondario, diverso da quelli oggi tratti a giudizio che, in tempi estremamente ristretti, ebbe ad occupare una posizione all'interno del predetto consesso che, fermi rimanendo alcuni dei suoi fondamentali componenti (e tra questi gli odierni imputati), ebbe a subire, nel tempo, alcuni limitati inserimenti, i quali poterono, anche, non venire a conoscenza di alcuni dei collaboranti, che sulla composizione della "commissione" ebbero a rendere dichiarazioni.

Comunque, qualsiasi dubbio sull'appartenenza del Riina alla "commissione", sulla quale, come, del resto, per gli altri imputati, si è, persino, in altri processi, formato il giudicato, rischia di apparire del tutto fuori da una realtà processuale e da un quadro probatorio così ricco e completo da rendere, da un lato, vano ogni sforzo di sintesi e, dall'altro, rischioso sotto il profilo della ripetitività, qualsivoglia "excursus", in quanto a questo personaggio si è fatto ampio riferimento, sia nella parte generale, che nel corso dell'esame delle



precedenti posizioni processuali.

Basti ricordare come tutti i collaboranti lo abbiano indicato come uno dei luogotenenti ed ex sostituti di Luciano Leggio, entrato, quindi, a far parte dei vertici con l'arresto di quest'ultimo, ancor prima della ricostruzione della "commissione" (si pensi al cosiddetto triumvirato).

Tutti hanno parlato del ruolo di primo piano, all'interno della "commissione", assunto dal Riina nel periodo dell'omicidio in esame, nonché in quello immediatamente precedente, quando, violando la "pax mafiosa", il gruppo facente capo a Riina e Provenzano aveva compiuto alcuni atti delittuosi (tra cui l'omicidio del Di Cristina nel maggio del 1978) in spregio ad una parte della "commissione".

Ricostituito un apparente stato di unitarietà, (e siamo nel periodo in esame), il Riina, a detta di tutti i collaboranti, continuò ad assumere sempre più un ruolo propulsivo e progressivamente sempre più di capo assoluto, sia perché la maggior parte della "commissione" era ormai composta da suoi stretti alleati, sia perché lo schieramento avverso non era in grado di opporsi ai suoi "desiderata".

La successiva guerra di mafia è intimamente permeata della figura del Riina, che ormai viene ad identificarsi con l'intero organismo di vertice, man mano che gli avversari cadevano sotto il piombo dei killers dello schieramento vincente, del quale il Riina era diventato, ormai, il capo assoluto.

Del resto, una ulteriore e definitiva conferma del peso e dello spessore criminale dell'imputato può essere tratta dalla sua latitanza, che ha finito con il rafforzare il convincimento dell'eccezionale levatura del



ruolo da lui rivestito nella organizzazione mafiosa.

Ciò posto, osserva il Collegio, che a torto l'imputato si duole di un'affermazione di penale responsabilità, asseritamente, basata esclusivamente sul "teorema Buscetta".

Giova, in proposito, partire proprio dalle dichiarazioni di questo collaborante, laddove il medesimo riferisce alla Corte di primo grado che il Reina aveva interessi nel settore dell'edilizia ed in quello degli appalti con persone di copertura e che l'uomo politico disturbava analoghi interessi dei "corleonesi", e precisa di avere saputo da altri uomini d'onore che il Reina operava nel campo delle costruzioni tramite un prestanome a lui sconosciuto.

Il collaborante aveva appreso tali informazioni nel periodo della sua ultima permanenza a Palermo, tra il giugno 1980 ed il gennaio 1981, periodo in cui aveva avuto contatti assai frequenti con tutti i componenti della "commissione", che incontrava alla Favarella di Michele Greco e, in particolare, con Stefano Bontate, con cui trascorrevva, per usare le sue espressioni, "il più del suo tempo".

Proprio dal Bontate aveva saputo che l'omicidio del Reina era stato deciso dalla "commissione", perché disturbava i "corleonesi" e che lo stesso Bontate e i suoi alleati (Salvatore Inzerillo, Gigino Pizzuto e Rosario Riccobono), pur non essendo d'accordo, avevano finito per non opporsi ed accettare la decisione perché, secondo la sua espressione, "c'erano altri interessi....."

Vi erano, cioè, ragioni di più ampia strategia negli equilibri interni a "cosa nostra", che sconsigliavano uno scontro aperto con i "corleonesi"



sull'omicidio del Segretario Provinciale della Democrazia Cristiana. In sostanza, ha, ancora, precisato il Buscetta, il Bontate non aveva l'interesse e nemmeno la forza di sostenere uno scontro aperto, proprio in quel momento (marzo 1979), poco dopo l'espulsione di Gaetano Badalamenti e dopo che lui stesso si era, a stento, salvato dall'accusa di avere partecipato all'uccisione dell'alleato dello schieramento vincente Francesco Madonia da Vallelunga, e mentre aveva delle difficoltà interne alla sua famiglia per l'opposizione strisciante del fratello Giovanni.

Di analogo tenore, come è stato detto trattando la posizione processuale del Greco, sono le dichiarazioni di Gaspare Mutolo.

Si è già detto come costui sia stato, persino, in grado di indicare, con precisione, la persona del prestanome che avrebbe gestito una impresa di costruzioni in società con il Reina.

Si è, altresì, già evidenziato (vedi posizione processuale di Greco Michele) che le propalazioni del Mutolo, oltre a trovare conforto in quelle del Buscetta e, come vedremo, del Di Carlo, hanno ricevuto il conforto delle indagini patrimoniali svolte sulla posizione economica sia del Reina che del D'Alia.

Quanto credito si possa dare, poi, (ma anche questo argomento ha già avuto trattazione a proposito della posizione processuale del Greco) alla smentita del D'Alia, appare evidente sol che si consideri che il medesimo ha, in un primo momento, addirittura negato di conoscere il Mutolo, per, poi, messo alle strette, ammettere non solo tale conoscenza, ma anche confermare tutte le notizie su di lui fornite dal



collaborante (cessione in favore del pentito di un appartamento e riscossione da parte del predetto di tangenti destinate alla "cosca" del Riccobono).

Ed allora, non si capisce perché, invece, non debba darsi credito al Mutolo quando costui afferma, per averlo saputo dal suo "capofamiglia" Rosario Riccobono, che il Reina è stato ucciso perché aveva dato fastidio, con la sua impresa di costruzioni, giacché era riuscito ad assicurarsi numerosi appalti, soprattutto nella zona di Mondello, Partanna e Valdesi, costruendo in dispregio della normativa edilizia.

Il collaborante è stato, altresì, estremamente coerente nel precisare, in particolare, che l'imputato era entrato in contrasto con Vito Ciancimino, che aveva anche lui delle imprese di costruzione intestate ad alcuni prestanome.

Il medesimo ha, inoltre, sottolineato che sia l'uccisione di Reina, sia l'ordine dato al D'Alia di non costruire erano il frutto di una decisione della "commissione", in ciò sollecitata dai "corleonesi", strettamente legati al Ciancimino.

E la riprova dell'unanimità della decisione, il cui interesse diretto era, però, soltanto del Reina e del suo "alter ego" Provenzano, viene proprio dalle dichiarazioni di Marino Mannoia, laddove costui afferma che, per fare la telefonata a nome delle Brigate Rosse, fu impiegato un "uomo d'onore della sua "famiglia", Pullarà Giovan Battista, che egli, per l'occasione, ebbe ad accompagnare e che, nella materiale realizzazione del delitto, ebbe un ruolo di collaborazione e appoggio Girolamo

Teresi, altro "uomo d'onore" della sua "famiglia", significativamente esercente l'attività di costruttore.

Ed allora, non si riesce a capire come si possa, a fronte di risultanze processuali così univoche e precise, parlare di vaghe dichiarazioni dei collaboratori di Giustizia in ordine alla partecipazione al delitto dell'imputato e di causale assolutamente incerta, laddove, invece, questa, e solo questa, può e deve essere individuata con certezza nei contrasti di cui si è detto, venutisi a creare tra il Reina ed il Ciancimino, e risolti in maniera violenta, attraverso l'intervento della "commissione", a ciò sollecitata dallo schieramento "corleonese" capeggiato dall'imputato che, unitamente al fido Provenzano, costituiva il punto di riferimento del Ciancimino, essendo a costui entrambi legati da comuni interessi, soprattutto nel settore dell'edilizia.

Ulteriore e definitiva conferma di tale tesi è venuta, poi, dal collaboratore Di Carlo, sentito in questo grado del giudizio, a seguito di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Costui ha, infatti, riferito, come si è detto, di avere organizzato, su incarico del suo "capomandamento", una apposita riunione della "commissione" sull'argomento in esame e di avere appreso da Bernardo Brusca, immediatamente dopo che questa ebbe termine, che a portare la questione in "commissione" era stato il Provenzano e che tutti i componenti, all'epoca, del consesso (tra i quali risulta ricompreso il Reina) diedero il loro assenso.

Il detto collaborante, inoltre, ha indicato la causale in termini analoghi a quella riferita dagli altri collaboranti, e le sue dichiarazioni in proposito

si palesano particolarmente significative, ove si ponga mente all'episodio di cui si è già detto concernente la visita del Ciancimino al Di Carlo presso la discoteca del Castello e la risposta data dal collaboratore al Ciancimino ("non è giusto che parli di queste cose con me ne parli direttamente con il "ragioniere", cioè Bernardo Provenzano).

Altrettanto significativa è la risposta del Brusca, allorché il Di Carlo gli raccontò del colloquio avuto con il Ciancimino: "sono cavoli del ragioniere, tanto lui l'ha voluto, se la vedano tra loro".

e) BERNARDO PROVENZANO

I motivi d'impugnazione di questo imputato riguardano esclusivamente il tema della penale responsabilità.

Col primo ordine di censure costui deduce che non sarebbe stata raggiunta la prova dell'effettiva sussistenza della deliberazione omicida, stante che nessuno dei collaboranti ha riferito "di essere personalmente a conoscenza che la <commissione> avesse ordinato espressamente i delitti per cui è processo".

Orbene, non v'è bisogno di molto argomentare per dimostrare la lunare lontananza dalle emergenze processuali di siffatta affermazione, bastando, all'uopo, ricordare le dichiarazioni in proposito rese dai collaboranti, a partire dal Buscetta per finire al recente Di Carlo, già oggetto di precedente esame, i quali tutti hanno riferito di uno specifico mandato omicidiario, assunto all'unanimità da tutti coloro che in quel

momento componevano l'organismo di vertice.

Un secondo ordine di censure, concerne un tema già affrontato dal difensore del Riina e che, per evitare inutili ripetizioni, viene in questa unica sede trattato.

Ha sostenuto il difensore del Riina che, poiché la cosca di Corleone sarebbe stata rappresentata sia dal suo assistito, che dal Provenzano, non vi sarebbero elementi certi per ritenere che al deliberato omicida in esame abbia partecipato l'uno o l'altro dei due.

Tale tesi non può, senza dubbio, essere condivisa nella misura in cui non tiene conto della reale portata delle dichiarazioni dei numerosi collaboratori di Giustizia sentiti nell'ambito del presente procedimento.

Secondo costoro, infatti, la "famiglia" di Corleone (diverso è il caso di Michele Greco e Pino Greco, giacché il primo partecipava a titolo di coordinatore) era l'unica ad avere in "commissione" due rappresentanti, congiuntamente responsabili di ogni deliberato, con la conseguenza che il Provenzano, al pari del Riina, rappresentava, a pieno titolo, la cosca dei "corleonesi" ed operava, in perfetta armonia con il co-rappresentante.

Questa funzione congiunta si coglie, già, nelle singolari rivelazioni al Capitano dei Carabinieri Pettinato del Di Cristina, che aveva accomunato, sotto ogni profilo, il Riina ed il Provenzano, qualificandoli gli elementi più pericolosi di cui disponesse il Leggio e rimarcando come entrambi, per la rispettiva, identica ferocia, venissero soprannominati "le belve" ed attribuendo ad essi, già allora, gli stessi omicidi - non meno di quaranta -, anche di uomini delle Istituzioni,

come quello del Vice Pretore di Prizzi.

Siffatto contesto è stato confermato dal Buscetta, il quale ha riferito che, dopo l'arresto del Leggio, i reggenti della suddetta cosca erano il Riina ed il Provenzano, i quali ne avevano preso il posto in "commissione".

Ma le dichiarazioni che chiariscono, con maggiore certezza, il ruolo del Provenzano provengono dal Calderone, il quale, dopo avere confermato, nuovamente, che entrambi erano sostituti di Leggio che, dopo il processo "dei 114", allorché si erano ricostituiti gli ordinari organismi del sodalizio, li aveva delegati a rappresentarlo, ha precisato che, in forza della delega congiunta, divenuta definitiva a seguito dell'arresto del loro capo, "tutti e due prendevano le decisioni perché erano i due uomini, i due fulcri di Luciano Leggio; che, quando il Riina non andava in "commissione", vi si recava il Provenzano, senza che nulla mutasse, perché "erano tutti e due uguali"; e che, soprattutto, nella provincia di Palermo, essi, entrambi latitanti, non camminavano mai insieme, per ragioni di strategia e di sicurezza (in modo che l'arresto, o l'uccisione, dell'uno non avrebbe conseguito risultati concreti, perché l'attività delinquenziale della "famiglia" sarebbe stata proseguita dall'altro, senza alcuna soluzione di continuità).

Al lume di questo quadro probatorio, diviene di agevole interpretazione, perfino, la proposizione di Marino Mannoia che il Provenzano si alternava con Riina in "commissione", da intendere, dunque, come lo stesso collaborante ha avuto modo di chiarire, non in funzione di alternanza temporale, nel senso che ciascuno di essi avesse



avuto assegnato dal Leggio un periodo delimitato in cui, da solo, avrebbe dovuto sostituirlo, per poi cedere il comando della famiglia all'altro e riprendere, dopo identico lasso di tempo; ma, nel senso che entrambi decidessero in perfetta sintonia, e con uguali poteri ed obiettivi, si da rendere del tutto fungibile la presenza (alternativa ed a volte, persino, congiuntiva) dell'uno o dell'altro nelle riunioni (e nelle deliberazioni) del supremo consesso mafioso.

Il collaborante ha, altresì, precisato che i due operavano sempre insieme "tipo Michele Greco con Giuseppe Greco", pur essi divenuti fungibili in "commissione", dopo la vittoriosa conclusione della guerra di mafia e l'ascesa dell'emergente Pino Greco, detto "scarpuzzedda", principale esecutore degli omicidi più clamorosi, all'organo di vertice, quale "co-rappresentante" della "famiglia" e del mandamento di Ciaculli.

Analoghe dichiarazioni hanno reso i collaboratori di Giustizia Gaspare Mutolo e Giuseppe Marchese.

Ma quello che ha reso, in tempi più recenti, dichiarazioni particolarmente rilevanti, in ordine al tema che ci occupa, è Salvatore Cancemi: "Bernardo Provenzano e Salvatore Riina le decisioni le hanno prese sempre insieme. Loro usavano una strategia di difesa, se così si può chiamare, che uno andava in "commissione", ma le decisioni le prendevano assieme. Io questo l'ho saputo direttamente da Riina, da Ganci Raffaele, da Pippo Calò.....e, quindi, sono andati avanti sempre così. Le decisioni le hanno prese assieme e questo ve lo posso dire e lo ripeto con assoluta certezza".

Alla stregua delle suddette dichiarazioni, non si può, dunque, sul piano del corretto uso della inferenza logica, non concordare con i giudici di primo grado, laddove costoro affermano che "una così forte unitarietà di intenti consente di affermare che, proprio in decisioni così importanti, quali quelli riguardanti gli omicidi di uomini politici di primissimo piano, l'accordo non poté che essere pieno, essendo entrambi, in posizione di parità, reggenti della "famiglia" e del "mandamento" in sostituzione di Luciano Leggio".

Ciò è ancor più vero nel caso di specie, stante gli interessi sottostanti alla decisione di sopprimere il Reina, legati a precisi interessi finanziari di entrambi i componenti della "famiglia" di Corleone.

Le risultanze processuali (v. rapporto dei Carabinieri del 10/4/1984) testimoniano, infatti, in maniera inequivoca, la notevole mole di affari economici della "famiglia" di Corleone (comuni, quindi sia al Reina che al Provenzano), come dimostrato dalle numerose società, soprattutto nel campo dell'edilizia, facenti capo, anche a mezzo di prestanome, ai due "corleonesi".

Dalle risultanze processuali emerge, inoltre, il ruolo di gestore degli affari economici della "famiglia" del Provenzano.

Questo spiega, (e nel contempo costituisce un riscontro esterno di granitica portata alle propalazioni del Di Carlo) perché, a tenore delle propalazioni del predetto collaborante, fu il Provenzano a proporre in "commissione" la soppressione del Reina, laddove, nella maggior parte dei casi, alle riunioni partecipava il Reina, perché aveva dimostrato di avere maggiori capacità di far valere, in quella sede, gli interessi della



“famiglia”.

Altrettanto significativa, sul piano probatorio, si palesa l'indicazione data dal Di Carlo al Ciancimino di rivolgersi direttamente al Provenzano, quale soggetto più adatto a discutere di un problema che aveva indubbi risvolti economici.

Deve, infine, essere evidenziato, come, del resto, hanno già avuto modo di rilevare i giudici di primo grado, che il ruolo di “alter ego” di Riina, emerge a piene mani anche dopo l'arresto di quest'ultimo, come si ricava dalle univoche dichiarazioni dei collaboratori di Giustizia più recenti, quali lo stesso Cancemi e Gioacchino La Barbera.

A proposito di quest'ultimo, poi, si può ricordare che la conferma del ruolo di vertice del Provenzano, ancora nel 1993, emerge anche dalle intercettazioni ambientali di via Ughetti, da cui risulta che l'imputato, subito dopo l'arresto di Riina, e quasi riprendendone il ruolo, è intervenuto per risolvere una questione attinente alla nomina di un nuovo reggente della famiglia di Monreale, per la quale vi era un contrasto tra Brusca Giovanni e Leoluca Bagarella.

Provenzano, inoltre, il cui spessore delinquenziale è dimostrato anche dalla capacità di sottrarsi, almeno fino a questo momento, alla cattura, dopo lo sbandamento seguito alla cattura del Riina, si è fatto garante della prosecuzione della strategia di terrore posta in essere dal suo “socio”, dichiarando al La Barbera che, “fin quando ci sarà un “corleonese in giro, tutto continuerà come prima”.



D FRANCESCO MADONIA

Con motivi ai limiti dell'ammissibilità, per il mancato soddisfacimento dell'opera di enunciare le ragioni delle censure poste a fondamento dell'atto di impugnazione, l'imputato si duole esclusivamente dell'affermazione di colpevolezza, proponendo, in termini estremamente sintetici, argomenti già sviluppati da altri difensori e, sostanzialmente, convergenti in una duplice direzione: da un lato, si afferma la inaffidabilità delle fonti probatorie basate, a suo dire, esclusivamente su dichiarazioni di collaboranti; dall'altro, si censura l'impugnata sentenza sotto il profilo di un giudizio di penale responsabilità, asseritamente, fondato sul più volte citato teorema Buscetta.

Ciò posto, osserva il Collegio, che l'impugnata sentenza non merita le censure che le sono state rivolte.

L'affermazione di penale responsabilità, per vero, (quanto si dirà, in sintesi, e conclusivamente vale per tutti gli imputati) si basa sulle convergenti propalazioni di diversi collaboratori di Giustizia, sulla cui attendibilità intrinseca ed estrinseca si è già detto, alcuni dei quali hanno specificamente parlato di una deliberazione di morte presa all'unanimità da tutti i componenti della "commissione", e precisato che il Madonia, nel periodo in cui fu commesso l'omicidio in esame, faceva, senza alcun dubbio, parte dell'organismo di vertice.

Si è, ancora, detto che tali dichiarazioni hanno trovato pieno riscontro in una causale (e ciò riveste una importanza fondamentale nei casi,



come quello di specie, di mandato omicidiario) individuata con certezza e riferibile al Madonia come agli altri imputati.

Passando ora, in dettaglio, all'esame delle emergenze processuali concernenti l'imputato in esame, osserva la Corte, che la confluenza del Madonia nello schieramento "corleonese" e la sua fedele alleanza con il Riina ed il Provenzano ebbero inizio già in tempi antecedenti all'omicidio "de quo"; al punto che l'imputato può, sicuramente, essere incluso tra i principali supporti di cui i due "capimandamento" di Corleone si erano maggiormente avvalsi (e da cui erano sostenuti) per la loro progressiva avanzata verso Palermo, nonché per la scalata al gruppo dirigente di "cosa nostra".

Del resto, la pericolosità di siffatto collegamento (così come di quello con il Brusca) era stata percepita, e subito contrastata, proprio dal Di Cristina; ed il "boss" di Riesi, prima di essere ucciso, l'aveva disvelata ai Carabinieri, cui aveva raccontato, tra l'altro, che Francesco Madonia costituiva una delle principali "basi" a Palermo di Luciano Leggio, per cui costoro, con distinti rapporti datati 21 giugno e 25 agosto 1978 avevano messo in luce, per la prima volta, l'appartenenza del Madonia all'associazione mafiosa, nonché il ruolo di capo da lui occupato nella sua cosca, e soprattutto, la posizione di salda alleanza con "i corleonesi".

La validità e l'esattezza di queste indagini sono state confermate dalle rivelazioni di Tommaso Buscetta, cui Stefano Bontate aveva confidato di tenere l'imputato in grande considerazione: parlandone, infatti, in "termini estremamente seri", il capo della "famiglia" di Santa Maria di



Gesù aveva aggiunto che si trattava di uno dei più fedeli alleati dei "corleonesi" che, tramite questa "famiglia", esercitavano un dominio notevole sulla "piana dei colli".

Dello stesso tenore le dichiarazioni di Marino Mannoia e quelle, più recenti, di Marchese e Cancemi, i quali hanno riferito che costoro in "commissione" seguirono sempre, tutti, la stessa linea strategica, dando l'impressione di essere "la stessa cosa".

Marino Mannoia, in particolare, ha evidenziato che l'omicidio che ci occupa venne realizzato in una zona della città ricadente sotto la giurisdizione del "mandamento" comandato dall'imputato e ricordato la regola, sempre osservata all'interno dell'organizzazione criminale in questione, secondo la quale "è impossibile commettere un omicidio di un certo rilievo, senza che ne sia informato e abbia dato il suo consenso il <capomandamento>. Altrimenti si verificherebbero reazioni gravissime. Se, poi, il "capomandamento" non viene informato, la ragione è ben precisa, ciò significa che è destinato a morire anch'egli e che, quindi, è fuori gioco".

I difensori hanno più volte censurato tale regola che, a loro avviso, sarebbe non solo smentita da altri episodi in cui essa non venne rispettata (si pensi all'omicidio del Di Cristina), ma anche acriticamente recepita.

Senonché, il rilievo finisce per cadere nello stesso vizio denunciato, laddove pretende di ricavare da dati obiettivi, acriticamente recepiti, una inesistente regola contraria.

Per vero, come lo stesso Mannoia, e gli altri collaboranti, hanno



affermato, vi furono eccezioni a tale regola, sia prima, che dopo l'omicidio in esame (omicidio in danno del Madonia da Valledlunga e del Di Cristina prima ed alcuni omicidi della guerra di mafia poi).

In tutti questi casi, però, vi furono reazioni da parte dei "capimandamento offesi", che richiesero, quantomeno, un chiarimento in "commissione".

Ma già, in questi casi, tali episodi costituirono i primi tentativi di mettere "l'offeso" fuori gioco, cosa che, poi, superata l'apparente "pax mafiosa" che caratterizza il periodo dell'omicidio in esame, effettivamente avvenne.

Orbene, nel caso di specie non vi furono, come hanno riferito tutti i collaboratori di Giustizia, reazioni di sorta e, del resto, queste non sono nemmeno ipotizzabili, ove si consideri che la delibera omicida, come hanno riferito tutti i collaboranti e ribadito il Di Carlo, sentito in questo grado del giudizio, fu adottata, in un periodo di "pax mafiosa" da tutti quelli (e tra questi il Madonia) che in quel momento componevano la "commissione".

Il Di Carlo, a riprova del diretto coinvolgimento del Madonia nel mandato omicidiario ha, altresì, sottolineato che il delitto fu commesso in zona di competenza dell'imputato, indicando due degli esecutori materiali nelle persone del figlio dell'imputato, Giuseppe Madonia ed in Giuseppe Giacomo Gambino, appartenente ad una "famiglia" facente capo al "mandamento" retto da Francesco Madonia.

Ed allora, appare impossibile, tenuto conto delle emergenze probatorie sin qui descritte, e dell'applicazione corretta delle regole di inferenza

probatoria, che all'adozione della delibera in questione si fosse tenuto estraneo uno dei più fedeli (se non il più fedele) alleati della cosca proponente, e ciò a maggior ragione ove si tenga conto degli stretti interessi d'affari che legavano il Madonia ai due "corleonesi", affari che andavano dal settore dell'edilizia a quello ancor più remunerativo del traffico di stupefacenti.

g) ANTONINO GERACI

Come si è detto, i motivi d'impugnazione del Geraci sono identici a quelli svolti (in un unico contesto da un solo difensore) in favore del Riina, ad eccezione della divergenza tra le dichiarazioni del Contorno e quelle del Mannoia, in ordine al periodo di permanenza di questo imputato nel supremo consesso direttivo, della quale in questa sede si darà conto.

Sostanzialmente, dunque, il Geraci si duole (esclusivamente) del verdetto di colpevolezza.

Orbene, siffatta doglianza è smentita del tutto dalle risultanze processuali, che convergono, semmai, nel confermare la partecipazione dell'imputato, comunque, provvista di un contributo efficiente, anche a questa deliberazione del direttorio mafioso, come, del resto, richiesto dalle regole ad esso applicabili.

La confluenza di costui, già in epoca precedente al delitto in esame, nel gruppo dei "corleonesi", è testimoniata dal citato Di Cristina che, nelle sue confidenze fatte ai Carabinieri, ebbe a rilevare che una delle



principali basi di Luciano Leggio in Sicilia era costituita dall'imputato, il quale disponeva, a Partinico, di un deposito di droga.

Il Buscetta, poi, dal canto suo, ha confermato tale alleanza e ribadito che il Geraci costituiva un fedele alleato dei "corleonesi"; tanto che, come gli era stato riferito da Gaetano Badalamenti, Salvatore Riina aveva fatto di Partinico una sicura base di appoggio.

Tale circostanza è stata, ancora, confermata sia da Antonino Calderone, che da Francesco Marino Mannoia.

Il primo, infatti, ha dichiarato che il Geraci Nené (diminutivo in Sicilia di Antonino) era legatissimo a Bernardo Provenzano, nei cui confronti nutriva una stima incondizionata ed un grandissimo affetto.

Il secondo ha riferito che l'imputato, soprannominato "il vecchio" a cagione della sua età non più verde, era un fedelissimo di Salvatore Riina e, a riprova di ciò, ha fatto presente che, quando a seguito dell'uccisione di Stefano Bontate, la "famiglia" di Santa Maria di Gesù venne sciolta, tutti i suoi componenti furono aggregati al "mandamento" di Partinico, così venendo a dipendere, direttamente, proprio dall'imputato.

Su questo ultimo punto vi è coincidenza tra le dichiarazioni di Marino Mannoia e quelle di Contorno, ma, mentre secondo quest'ultimo, già al momento dell'assassinio del Bontate, Nené Geraci era stato sostituito nelle cariche di "cosa nostra" dal più giovane cugino, per Marino Mannoia, invece, l'imputato, a quella data, non solo era a capo del mandamento di Partinico, ma vi rimase, almeno sino al febbraio del 1983.

Ciò posto, osserva il Collegio, in piena sintonia con i giudici di primo grado, che la dichiarazione più attendibile si palesa quella del Marino Mannoia, quantomeno perché il Contorno, subito dopo l'omicidio del Bontate, fu costretto a fuggire precipitosamente da Palermo, mentre il Mannoia vi rimase ed ebbe, quindi, diretta conoscenza della persona cui fare riferimento, come "capomandamento", in caso di bisogno.

Pertanto, non può porsi in dubbio la dichiarazione del collaborante, che ha indicato, ripetutamente, e con certezza, Nenè Geraci come componente della "commissione", almeno sino al febbraio 1983.

Non va, comunque, dimenticato che l'omicidio in esame accadde nel 1979, in un periodo, cioè, in cui anche il Contorno inserisce l'imputato nell'organismo di vertice, indicandolo come uno dei più stretti alleati dello schieramento "corleonese" ed a tale schieramento legato da profondi vincoli di interesse, vieppiù cementati dall'inserimento del medesimo Geraci nel traffico delle sostanze stupefacenti.

Giova, comunque, rilevare che tanto Marchese, quanto Mutolo e Cancemi, le cui rivelazioni acquistano particolare valore non soltanto per la concordanza, ma anche perché tutti e tre i collaboranti parteciparono alla guerra dall'osservatorio privilegiato delle famiglie poi risultate vincenti, hanno ribadito che pure il Geraci vi aveva preso parte a fianco dei tradizionali alleati; così definitivamente smentendo che, nel corso del 1981, avesse ceduto la carica di capomandamento all'omonimo parente.

Il Cancemi, in particolare, ha rivelato di avere conosciuto l'imputato, allorché il Calò, nei primi mesi del 1983, lo aveva condotto con sé ad

una riunione della "commissione", nei pressi di San Giuseppe Jato, ove erano presenti tutti i "capimandamento" vincitori della guerra, tra i quali, dunque, rientrava il Geraci.

Ed a riprova dello stretto legame dell'imputato con i due "corleonesi", vanno ricordate le dichiarazioni di Buscetta, allorché costui afferma che, negli anni antecedenti allo scoppio della guerra di mafia, era stato proprio l'imputato a fornire sicura ospitalità, in territorio di Partinico, al Riina, allora latitante.

Sempre il Cancemi ha confermato che il Geraci era rimasto in "commissione" fino alla data del suo arresto, in perfetta assonanza con lo schieramento "corleonese", aveva deciso i misfatti di maggior rilievo come quello del colonnello dei Carabinieri Russo, o del Di Cristina, e sempre in piena sintonia con tale consesso, aveva deliberato ed organizzato la faida, a cominciare dagli omicidi, risultati determinanti per l'esito del conflitto, dei due capi avversari, Bontate ed Inzerillo.

In questo grado del giudizio si sono aggiunte le dichiarazioni del Di Carlo, il quale ha incluso, con specifico riferimento all'arco temporale in cui venne commesso l'omicidio in esame, la persona del Geraci nel novero dei componenti il supremo organo di vertice e ribadito l'unanimità della deliberazione omicida nei termini già indicati nelle precedenti posizioni processuali.

Ed allora, a fronte di siffatte emergenze processuali, sintomatiche, peraltro, di una perfetta coincidenza di interessi tra l'imputato e lo schieramento proponente, il Collegio non riesce a comprendere come si possa sostenere che l'affermazione di colpevolezza poggi sul semplice

“teorema Buscetta” del tutto privo di un aggancio con la persona dell'imputato, che si vorrebbe disinteressato all'omicidio in questione, “anche per la mancanza di una valida ed obiettivamente accertata causale”.

In buona sostanza, se il Bontate ed Inzerillo subirono la decisione degli avversari per le ragioni strategiche dianzi enunciate, il Geraci e gli altri imputati la cui posizione si è trattata agirono in piena sintonia con “i corleonesi”, essendo, ormai, con questi diventati “un'unica cosa”.

**3° - OMICIDIO IN DANNO DI PIERSANTI MATTARELLA,
IL FATTO E LE RAGIONI DELLE CONCLUSIONI IN
PROPOSITO ADOTTATE DAI PRIMI GIUDICI**

Il 6 gennaio 1980, come ogni domenica, il Presidente della Regione Siciliana, Piersanti Mattarella, si accingeva, in compagnia dei suoi familiari, a recarsi alla chiesa di S. Francesco di Paola, per assistere alla celebrazione della S. Messa. In tale occasione, come ogni volta che usciva per motivi privati, l'on. Mattarella aveva manifestato la precisa intenzione di non utilizzare la scorta di sicurezza predisposta a cura dell'Ispettorato Generale di P.S. presso la Presidenza della Regione Siciliana. Alle ore 12,45 circa, l'On. Mattarella ed il figlio Bernardo, di venti anni, scendevano nel garage, sito in fondo ad uno scivolo prospiciente via Libertà e distante dall'abitazione circa 15 metri, per prelevare l'autovettura.

Il Presidente effettuava, quindi, la manovra di retromarcia e fermava l'auto sul passo carrabile per consentire alla moglie di prendere posto sul sedile anteriore ed alla suocera di sistemarsi sul sedile posteriore.

Frattanto, il figlio si attardava per chiudere la porta del garage ed il cancello, che dallo scivolo immette nella strada.

Improvvisamente, al lato sinistro dell'autovettura, che era rimasta con la parte anteriore rivolta verso lo scivolo, si avvicinava un individuo dall'apparente età di 20-25 anni, altezza media, corporatura robusta, capelli castano-chiari sul biondo, carnagione rosea, indossante una giacca a vento leggera ("piumino" o "Kway") di colore celeste il quale,

dopo avere inutilmente cercato di aprire lo sportello anteriore sinistro, esplodeva alcuni colpi d'arma da fuoco all'indirizzo dell'On. Mattarella, che sedeva al posto di guida.

La vittima cadeva riversa sul lato destro e veniva parzialmente coperta dal corpo della moglie, che si era piegata su di lui, appoggiandogli le mani sul capo, nel tentativo di fargli da scudo.

Dopo avere esploso alcuni colpi, il giovane killer si avvicinava ad una Fiat 127 bianca, sulla quale si trovava un complice armato, con il quale parlava per qualche attimo in modo concitato e dal quale riceveva un'altra arma, con cui tornava a sparare contro il presidente Mattarella, già accasciatosi sul sedile dell'auto, dal finestrino posteriore destro della Fiat 132.

In tale ultima occasione, feriva anche la signora Irma Chiazzese, china sul corpo del marito.

I due assassini si allontanavano a bordo della Fiat 127 bianca, che veniva poi ritrovata, verso le ore 14.00, poco distante dal luogo del delitto.

Al momento del rinvenimento, si constatava che sulla Fiat 127 erano montate targhe contraffatte: la targa anteriore era composta da due pezzi, rispettivamente "54" e "6623 PA"; quella posteriore da tre pezzi, rispettivamente "PA", "54" e "6623". Questi ultimi due pezzi presentavano superiormente del nastro adesivo di colore nero, verosimilmente posto per meglio trattenerli alla carrozzeria.

La Fiat 127 risultava sottratta, verso le ore 19,30 del precedente giorno 5 gennaio, a Fulvo Isidoro, che l'aveva momentaneamente

parcheeggiata, in seconda fila e con le chiavi inserite nel quadro, in via De Cosmi.

Le targhe originali dell'auto (PA 536623) erano state alterate, come si è detto, mediante l'applicazione degli spezzoni delle targhe PA 549016 asportate, dopo le 23,00 dello stesso giorno 5 gennaio, dalla Fiat 124 di Verga Melchiorre, posteggiata in via delle Croci.

Risultava, quindi, e veniva evidenziato nel rapporto di P.G., che i luoghi dell'agguato, dei furti (della Fiat 127 e delle targhe della Fiat 124) e del rinvenimento della Fiat 127 distavano poche centinaia di metri l'uno dall'altro.

Nell'arco dello stesso giorno, 6 gennaio, l'omicidio veniva rivendicato con quattro contraddittorie telefonate.

La prima giungeva all'ANSA alle 14,45: *"Qui Nuclei Fascisti Rivoluzionari. Rivendichiamo l'attentato dell'On. Mattarella in onore dei caduti di Acca Larentia"*.

La seconda giungeva al Corriere della Sera alle 18.48: *"Qui Prima Linea. Rivendichiamo esecuzione Mattarella che si è arricchito alle spalle dei terremotati del Belice"*.

La terza telefonata perveniva alla Gazzetta del Sud di Messina alle 19.10: *"Qui Brigate Rosse. Abbiamo giustiziato Mattarella. Segue comunicato"*.

La quarta ed ultima telefonata giungeva al Giornale di Sicilia alle 21.40: *"Qui Brigate Rosse. Abbiamo giustiziato l'On. Mattarella. Mandate subito tutta la gente nelle cabine telefoniche di Mondello.. Troverete il ciclostilato delle B.R."*, ma in realtà il ciclostilato non



veniva rinvenuto.

Passando, ora all'esame degli elementi probatori che la Corte di I° grado ha posto a base dei giudizi di colpevolezza e cominciando da quelli relativi ai mandanti, va subito evidenziato che l'assunto accusatorio ritenuto in sentenza si basa, principalmente, sulle dichiarazioni di numerosi collaboratori di Giustizia, i quali hanno dichiarato che l'omicidio del Presidente Mattarella fu deliberato dalla "commissione provinciale" di Palermo, a causa delle scelte politico-amministrative del Mattarella contrarie agli interessi di "cosa nostra" e, segnatamente, a quelle di Vito Ciancimino e dell'ala "corleonese" del predetto organismo di vertice.

In particolare, il Presidente della Regione avrebbe minacciato gli interessi che costoro avevano nel campo dell'edilizia, con particolare riferimento agli appalti conferiti da pubbliche amministrazioni.

I primi giudici hanno, poi, preso in esame gli altri elementi, costituiti da indagini di P.G., dichiarazioni di testimoni (familiari della vittima, funzionari collaboratori della medesima ed esponenti del mondo politico) che avrebbero fornito pieno riscontro alla causale indicata dai collaboratori, in ordine al movente e, quindi, alla riconducibilità del delitto all'organizzazione criminale "cosa nostra", e per essa al suo massimo organo deliberativo e decisionale: la "commissione".

Il primo a rendere dichiarazioni sull'omicidio in esame è stato Tommaso Buscetta nel suo interrogatorio reso al G.I. il 21/7/1984.

In particolare, il collaborante ebbe ad affermare che *"nessun omicidio può essere compiuto nella zona di influenza di una determinata"*

"famiglia" senza il benessere del capo della "famiglia" stessa. Per gli omicidi di maggiore rilievo occorre, poi, il consenso della "commissione". Trattasi di procedure che non soffrono eccezione".

Quattro giorni dopo, il 25 luglio 1984, il Buscetta riprendeva l'argomento e modificava in parte la sua posizione dichiarando "Per quanto concerne gli omicidi di Boris Giuliano, di Cesare Terranova, di Pier Santi Mattarella so per certo, per averlo appreso da Salvatore Inzerillo, che trattasi di omicidi decisi dalla <<commissione>> di Palermo, all'insaputa di esso Inzerillo e di Stefano Bontate ed anche di Rosario Riccobono. Anche questi omicidi hanno determinato l'allargamento del solco esistente tra Bontate ed Inzerillo, da un lato, ed il resto della Commissione dall'altro".

In data 1 febbraio 1988, infine, il Buscetta, interrogato dal Giudice Istruttore in U.S.A., dove era detenuto, aggiungeva: "Circa, poi, la c.d. "pista nera" nulla mi risulta...Posso dire, però, che io sono andato a Palermo per un breve permesso, nel marzo Ottanta, ed ho incontrato un po' tutti i personaggi più importanti di <<cosa nostra>> e non ho sentito neppure un minimo accenno all'eventualità che gli assassini potessero essere di matrice eversiva. Il significato di ciò può essere colto solo da chi appartiene a <<cosa nostra>>; bisognerebbe sapere, infatti, con quanta meticolosità la "commissione" di <<cosa nostra>> si interessa delle vicende anche banali di associati o estranei, per rendersi conto che fatti di tale gravità come l'omicidio del Presidente della Regione, non potevano essere passati sotto silenzio, senza pervenire a conclusioni abbastanza sicure.

Come ho detto stamattina, Inzerillo Salvatore ha perso il mandamento di Carini per non aver saputo dare esaurienti spiegazioni in "commissione" circa gli autori e i moventi di un banale omicidio, quello cioè di un certo Leggio. Dopo l'omicidio di Mattarella, invece, Madonia Francesco, nella cui zona è avvenuto l'omicidio, non ha avuto noie di alcun genere".

Solo, però, nell'autunno del 1992, Buscetta decideva di ampliare notevolmente la portata delle sue dichiarazioni sul delitto che ci occupa dichiarando:

"Per quanto riguarda l'omicidio dell'on. Mattarella, posso riferire ciò che ho appreso, nel 1980, in tre occasioni successive.

Nel mese di marzo, venni a Palermo ed ebbi occasione di incontrare personalmente tutti i componenti della <<commissione>>, sia singolarmente sia nel corso di riunioni di quell'organismo, alle quali avevo facoltà di essere presente anche se non ero uno dei componenti. Non registrai alcuna lagnanza o perplessità in ordine a quell'omicidio, che era stato commesso appena due mesi prima. In particolare, nessuno fece mai cenno ad alcun problema riguardante gli esecutori materiali.

Attese le regole e la prassi di <<cosa nostra>>, come ho già avuto modo di dire ampiamente, ebbi quindi la certezza che si trattava di un omicidio deliberato dalla <<commissione>> ed eseguito materialmente da uomini di <<cosa nostra>>.

Ho recentemente dichiarato alla Commissione parlamentare antimafia che i neofascisti attualmente imputati di questo omicidio



sono innocenti, poiché se fossero stati loro gli autori materiali del delitto sicuramente lo avrei saputo, ovvero avrei registrato un eccezionale allarme tra gli uomini d'onore da me incontrati in quel 1980.

Un altro cenno a questo omicidio mi fu fatto dall'on. Lima Salvo, nel corso dell'incontro all'hotel Flora di Roma, di cui ho già parlato.

Il Lima, naturalmente, non essendo un <<uomo d'onore>>, non poteva avere conoscenze precise di questo fatto.

Egli, però, commentando questo omicidio, mi disse che l'on. Mattarella aveva contrasti con Ciancimino Vito ed era un uomo politico che - dopo l'omicidio del Reina - aveva cominciato a fare pulizia nel mondo degli appalti.

Infine, sempre nel 1980, conversando a Palermo con Bontate Stefano, questi mi disse che tale omicidio era stato deciso dalla "commissione" per l'insistenza dei <<corleonesi>>, i quali sostenevano che il Presidente della Regione, con le sue nuove regole e con la sua nuova politica, faceva loro perdere gli appalti.

Anche in relazione a questo omicidio, il Bontate mi disse che egli stesso nonché l'Inzerillo ed il Riccobono non erano favorevoli, e tuttavia non si erano opposti.

Il Bontate mi disse proprio che l'on. Mattarella disturbava gli interessi dei corleonesi nel settore degli appalti, non mi specificò di quali appalti si trattasse, né mi fece nomi di personaggi politici legati ai "corleonesi" stessi.

Il Bontate non mi disse neppure, esplicitamente, per quale motivo egli



ed i suoi alleati avessero consentito quell'omicidio. Alla luce di quanto è avvenuto dopo, io sono convinto che Bontate ed Inzerillo preferirono evitare - in quella circostanza - un conflitto aperto coi <<corleonesi>> in <<commissione>>, poiché già stavano pensando allo scontro armato e questo progetto era più importante di ogni altra cosa.

Pertanto, non intendevano offrire appigli di sorta, che potessero mandare a monte quel loro importante progetto”.

Nuovamente interrogato negli U.S.A. il collaborante dichiarava:

“Bontate Stefano voleva a qualsiasi costo eliminare Riina Salvatore. Era tutto concentrato su questo obiettivo.

Bontate e i suoi alleati non erano favorevoli all'uccisione di Mattarella, ma non potevano dire a Riina (o alla maggioranza che Riina era riuscito a formare) che non si doveva ammazzarlo. Non erano favorevoli per il semplice fatto che sia Stefano, sia Inzerillo, sia Pizzuto Gigino non avevano interessi negli appalti, per cui cercavano di <<affievolire>> il discorso su Mattarella.

Va, poi, detto che nel passato Mattarella era stato vicino a <<cosa nostra>>, soprattutto del trapanese.

Mattarella era molto vicino a <<cosa nostra>> (pur senza essere uomo d'onore) anche perché “discendeva” dal padre. In un primo tempo tenne una condotta di <<condiscendenza>>, anche se non proprio di corruzione. Successivamente, dopo l'omicidio di Michele Reina, Mattarella divenne rigoroso, severo, disse “punto e basta”.

Questa la versione che arrivò in <<commissione>>. Se tale versione

fosse vera o meno io non so.

Certo è che, quando mi incontrai con Lima a Roma, egli mi disse (come già riferito in precedente interrogatorio) che aveva problemi seri con Ciancimino, problemi mai finiti. Lima mi disse che era riuscito a non candidarlo più, ma per contentino (suggeritogli da Roma) gli aveva dato <<mano libera>> per gli appalti dei <<quattro quartieri>>.

Io non mi intendo di queste cose e non so spiegarle bene. Posso soltanto dire che Ciancimino non era più un candidato politico, ma restava <<un'eminenza grigia>> a Palermo”.

Nel corso dell'interrogatorio in questione veniva anche chiesto al Buscetta perché in un primo tempo avesse affermato che l'omicidio fosse stato deliberato da tutta la commissione, mentre, quattro giorni dopo, aveva escluso che Bontate, Inzerillo e Riccobono ne fossero stati a conoscenza ed il collaborante aveva spiegato tale divergenza con l'esigenza in un primo momento avvertita di non svelare i rapporti tra “cosa nostra e il mondo politico”, rapporti nei quali avrebbe dovuto avventurarsi in quanto, accennando all'atteggiamento assunto dal Bontate nella vicenda che ci occupa non avrebbe, poi, potuto fare a meno di accennare all'on. Salvo Lima.

Al riguardo i primi giudici hanno sottolineato che, sin dai primi interrogatori, il Buscetta ebbe ad affermare di essere a conoscenza di circostanze inerenti a rapporti tra alcuni esponenti del mondo politico e “cosa nostra”, ma di non volerle portare a conoscenza dell'A.G. in quanto non era sicuro della volontà dello Stato di andare fino in fondo.



Hanno, altresì, evidenziato che le successive dichiarazioni sono state rese, dopo che, a seguito delle stragi di Capaci e di via D'Amelio, era emersa una concreta volontà di recidere le radici del fenomeno, in qualunque direzione.

La stessa giustificazione, ritenuta anche da questo Collegio pienamente soddisfacente, circa le divergenze tra le prime dichiarazioni e quelle successive di cui qui appresso immediatamente si dirà, ha fornito il collaboratore Francesco Marino Mannoia.

Costui, nel suo primo interrogatorio reso al G.I., aveva testualmente dichiarato:

“Per quanto riguarda l'omicidio di Mattarella Piersanti, tralascio qualsiasi considerazione e mi limito ai fatti. Io ero tra gli uomini più fidati di Bontate Stefano e, insieme con pochi altri, dipendevo direttamente da lui senza intermediazione di capo decina, sottocapo e consigliere. Quindi, ero in grado di sapere se la nostra famiglia e Bontate Stefano in particolare vi fosse coinvolta. Ebbene, a meno che il Bontate mi avesse taciuto fatti di questa rilevanza, e ciò mi sembra assolutamente improbabile, debbo dire che egli non solo non era al corrente degli autori e dei motivi dell'uccisione, ma, anzi, mi appariva particolarmente contrariato.

E' certo che, a dire del Bontate, in sua presenza questo omicidio non venne discusso in <<commissione>>; tuttavia era certo, per tutti noi appartenenti a <<cosa nostra>> che si trattasse di omicidio di mafia, anche se ne ignoravamo, almeno io, i veri motivi. Solo in via di ipotesi, tra di noi si supposeva che potesse essere stato, o Inzerillo



Santo, o Prestifilippo Mario, ma, ripeto, nessuno sapeva nulla di concreto su tale omicidio.

Non mi risulta che Bontate Stefano avesse rapporti con l'on. Mattarella Piersanti. Ricordo che un giorno lo accompagnai, insieme con Teresi Mimmo, ad un appuntamento con l'on. Nicoletti Rosario, in un edificio sito dietro Piazza Politeama ed in una parallela di via Libertà, dietro il quale vi è un posteggio di autovetture.

Non so dire se vi fosse un vero e proprio appuntamento con l'on. Nicoletti o se invece essi (Bontate e Teresi) aspettassero l'uscita dell'on. Nicoletti per parlargli, indipendentemente da qualsiasi precedente intesa.

Posso dire che io notai da lontano che i due parlarono con l'on. Nicoletti in modo molto agitato e che, successivamente, mentre facevamo ritorno in macchina, Bontate Stefano diceva che il Nicoletti doveva stare molto attento a cambiare corrente perché altrimenti gli sarebbe finita male.

Preciso che il Bontate intendeva dire non che il Nicoletti non dovesse cambiare corrente politica, bensì che non doveva nemmeno sognarsi di cambiare i suoi appoggi in seno a "cosa nostra", rivolgendosi a persone che non erano amiche del Bontate.

Al riguardo, io so che l'on. Nicoletti aveva un fondo limitrofo a quello di Bontate Stefano, in contrada Magliocco, cui si accedeva attraverso lo stesso cancello d'ingresso; Se non ricordo male il Nicoletti aveva anche un ingresso autonomo.

Quando il Bontate si riferiva a corrente diversa intendeva riferirsi ai

corleonesi e ai loro alleati. Comunque, debbo dire che sui fatti di politica io sono assolutamente incompetente e che Bontate Stefano non mi diceva nulla, per cui ignoro le sue preferenze politiche e i suoi eventuali collegamenti.

Non mi sovviene affatto che il Bontate mi avesse mai parlato di vicende riguardanti l'on. Mattarella o che avesse astio nei suoi confronti”.

Nuovamente interrogato in proposito, il 20 ottobre 1989, il Marino Mannoia ebbe ad aggiungere: “Ho appreso dai mezzi di informazione che ieri è stato emesso mandato di cattura nei confronti di due terroristi neri per l'omicidio Mattarella. Nel ribadire quanto ho già detto in precedenza, rappresento alla S.V., per quanto possa essere utile, i seguenti fatti:

a) l'omicidio Mattarella non ha creato nessuno sconquasso in seno a <<cosa nostra>> ed alla <<commissione>> in particolare e nessuna reazione all'esterno verso altri.

Se l'omicidio fosse avvenuto all'insaputa di <<cosa nostra>>, si sarebbe creata una situazione di allarme generalizzato e si sarebbe cercato in tutti i modi di capire cosa era realmente avvenuto e i motivi di tale uccisione;

b) né Bontate Stefano, né altri, hanno mosso contestazioni di sorta in seno alla <<commissione>> contro chicchessia quale autore o ispiratore dell'omicidio, il che sarebbe puntualmente avvenuto se non ci fosse stato un previo accordo quanto meno di massima sull'omicidio stesso;

c) Bontate Stefano, subito dopo l'omicidio, appariva particolarmente seccato, ma non per l'omicidio in sé, ma per altri motivi che non mi furono mai detti e che tuttora non riesco a comprendere;

d) sicuramente nessuno del "mandamento" di Bontate Stefano ha partecipato all'omicidio, perché, altrimenti, noi - ed io in particolare che ero tra i più vicini a Bontate Stefano - lo avremmo saputo;

e) il malumore di Bontate Stefano per questo omicidio si dissolse presto, tanto che, nella primavera inoltrata del 1980, quando sono state rinnovate le cariche elettive in seno alla nostra famiglia, non solo Bontate Stefano è stato rieletto rappresentante, ma erano presenti i più autorevoli esponenti di "cosa nostra" palermitana, tra cui io ricordo Greco Pino Scarpa, già membro della commissione in alternanza con Greco Michele, e Greco Nicola, inteso <<Nicolazzo>>, anch'egli uomo d'onore di Ciaculli, da tempo emigrato negli Stati Uniti, che aveva raccolto il prestigio e il carisma di Greco Salvatore «Ciaschiteddu».

Infine, assunto nuovamente in esame dal Giudice istruttore, il 19 gennaio 1990, il Marino Mannoia, nel confermare le precedenti dichiarazioni ha aggiunto: "...al riguardo, come ho già detto nel dibattimento d'appello del <<maxi-uno>>, non voglio - almeno per il momento - aggiungere nulla, avendo detto omicidio indubbe caratteristiche politiche. Questa risposta non deve sembrarle una mancanza di riguardo da parte mia, ma solo una esternazione del mio stato d'animo attuale, che non mi consente di affrontare certi



argomenti.

Posso solo aggiungere, a chiarimento di quanto già detto in precedenza, che non è senza significato - a mio avviso - che certi omicidi, aventi una certa valenza politica, siano avvenuti sempre in territori posti sotto il controllo di Francesco Madonia da Resuttana e di Pippo Calò che, unitamente a Giuseppe Giacomo Gambino ed a Salvatore Riina, sono quei componenti della commissione che hanno mostrato maggiori propensioni verso i fatti politici.

Per il Madonia, intendo riferirmi agli omicidi Mattarella, Reina, Giuliano, Terranova e Chinnici, tutti avvenuti in territorio posto sotto il suo diretto controllo di capo mandamento”.

E' chiaro, pertanto, che, fin dall'inizio, c'è stata una certa discordanza tra le diverse dichiarazioni del Marino Mannoia sul ruolo e sull'atteggiamento assunto da Stefano Bontate, mentre è sempre stata fuori di dubbio la responsabilità dei vertici dell'organizzazione mafiosa. Anche questo collaborante ha giustificato la sua reticenza con la volontà di non affrontare il tema dei rapporti tra mafia e politica, mutando atteggiamento solo nella primavera del 1993, quando il Marino Mannoia, nel corso di un lunghissimo interrogatorio reso, in U.S.A., al Procuratore della Repubblica, dapprima ammetteva di avere personalmente preso parte a numerosi omicidi e poi, rispondendo ad una domanda sull'omicidio dell'On. Salvo Lima ucciso a Palermo il 12 marzo 1992, riferiva ampiamente quanto a sua conoscenza sui rapporti tra “cosa nostra” e uomini politici e, in questo contesto, anche sull'omicidio di Piersanti Mattarella.

Infatti, in tale circostanza, Marino Mannoia, riferendo che l'On. Lima era uomo d'onore "riservato" della famiglia mafiosa di Matteo Citarda, aggiungeva che in anni ormai lontani già Bontate Paolino, padre di Stefano, aveva intrattenuto rapporti con l'On. Bernardo Mattarella definito «assai vicino a cosa nostra» anche se non era "uomo d'onore". Bontate, del resto, riteneva determinante per "cosa nostra" stabilire rapporti favorevoli con poteri esterni ad essa, quali appunto il mondo politico e la massoneria, cui infatti aveva deciso di aderire,

Marino Mannoia, inoltre, ha riferito di avere appreso dal Bontate dei suoi stretti rapporti con l'on. Rosario Nicoletti e con l'on. Lima, nonché, attraverso i cugini Nino ed Ignazio Salvo, "uomini d'onore" "riservati" della famiglia di Salemi, anche con Piersanti Mattarella che, comunque, sicuramente, non era un "uomo d'onore".

I rapporti con gli uomini politici, tuttavia, non erano prerogativa esclusiva di Stefano Bontate, perché sicuramente anche Calò e Riina avevano rapporti assai stretti con l'on. Lima e con Vito Ciancimino.

In particolare, sui rapporti tra mafia e politica il collaborante ha dichiarato: *"Lo stato dei rapporti tra <<cosa nostra>> ed il mondo politico cominciò a mutare nel periodo immediatamente precedente agli omicidi di Michele Reina e di Piersanti Mattarella.*

Quando io fui interrogato dal dott. Giovanni Falcone sull'omicidio dell'on. Mattarella, omicidio al quale non partecipai, gli dissi che non sapevo niente se non che Bontate Stefano era << infuriato >>.

Io non dissi quel che sapevo al dott. Falcone, anche perché pensai che egli fosse ormai definitivamente orientato nel senso di concludere le



indagini, ritenendo sussistente la responsabilità di Fioravanti Valerio.

In effetti, non era assolutamente vero che Bontate fosse adirato o

<<contrariato>> a seguito di questo omicidio.


La ragione di questo delitto risiede nel fatto che Mattarella Piersanti - dopo avere intrattenuto rapporti amichevoli con i cugini Salvo e con Bontate Stefano, ai quali non lesinava i favori - successivamente, aveva mutato la propria linea di condotta.

Egli, entrando in violento contrasto ad esempio con l'on. Rosario Nicoletti, voleva rompere con la mafia, dare <<uno schiaffo>> a tutte le amicizie mafiose e intendeva intraprendere una azione di rinnovamento del partito della Democrazia Cristiana, andando contro gli interessi di <<cosa nostra>> e dei vari cugini Salvo, ing. Lo Presti, Maniglia e così via".

Il Marino Mannoia ha, inoltre, specificato di avere saputo dal Bontate che verso la metà del 1979 e, comunque, dopo l'omicidio di Michele Reina, lo stesso Bontate con altri esponenti mafiosi si erano incontrati con l'on. Lima, l'on. Nicoletti e il sen. Giulio Andreotti con il quale «si erano lamentati del comportamento del Mattarella».

Quindi, il collaborante ha aggiunto: "Alcuni mesi dopo, fu deciso l'omicidio del Mattarella".

La decisione fu presa da tutti i componenti della <<commissione provinciale>> di Palermo, e su ciò erano perfettamente concordi il Riina, il Calò, l'Inzerillo ed il Bontate. Erano perfettamente d'accordo, anche se formalmente estranei alla decisione, i cugini Salvo Antonino e Salvo Ignazio.



In quel periodo gli esponenti di <<cosa nostra>> dei diversi schieramenti avevano "fatto la pace", anche se si trattava, come i fatti successivi avrebbero dimostrato, di una pace provvisoria e fittizia.

Per quanto riguarda l'esecuzione materiale dell'omicidio, io sapevo che sarebbe stato commesso, ma non vi ho preso parte. Ho saputo però dal Bontate che parteciparono Federico Salvatore (il quale era a bordo di un'autovettura), Davì Francesco (uomo d'onore di una famiglia che in questo momento non ricordo, e di mestiere pasticciere), Rotolo Antonino, Inzerillo Santino ed altri che in questo momento non ricordo.

Ricordo anche che il giudice Falcone mi aveva parlato della stranezza di una targa tagliata in due, al che io avevo dichiarato che ero stato uno dei primi ad adottare questo sistema di falsificazione delle targhe (aggiungo ora che questo sistema di targhe alterate congiungendo due metà autentiche l'ho usato per alcuni omicidi).

In un'altra occasione, poi, Falcone mi chiese che cosa pensassi del suicidio di Nicoletti. Risposi che ci si poteva uccidere per questioni personali o perché si provava rimorso. Non mi furono fatte altre domande. Ora, invece, preciso che Bontate mi aveva riferito che il Nicoletti (come ho già detto) aveva comunicato la decisione di Mattarella di mettersi contro Cosa Nostra, donde la decisione di ucciderlo che aveva causato il rimorso di Nicoletti".

Aggiungeva, ancora che, qualche mese dopo l'omicidio del Presidente della Regione, il sen. Andreotti aveva avuto un nuovo incontro con il



Bontate e con altri esponenti di <<cosa nostra>>, ai quali avrebbe voluto chiedere chiarimenti sul delitto, ma dai quali era stato in sostanza minacciato di ulteriori gravissime ritorsioni, sia sul piano politico, sia su quello di altri fatti delittuosi.

Infine, Marino Mannoia riferiva di aver saputo dal Bontate e da Pullarà Giovanbattista che quest'ultimo - dopo l'omicidio Mattarella - aveva fatto delle telefonate anonime di rivendicazione a organizzazioni terroristiche, al fine di sviare le indagini, come già era avvenuto dopo l'omicidio di Michele Reina.

Richieste spiegazioni per le evidenti divergenze tra le prime dichiarazioni e le ultime rese, il collaborante ha, come il Buscetta, affermato di non aver voluto trattare, fino all'aprile 1993, il tema dei rapporti mafia-politica, perché non riteneva che vi fosse un effettivo impegno dell'intero apparato dello Stato nella lotta contro "cosa nostra": egli pertanto, senza accusare calunniosamente nessuno, si era limitato a tacere ciò che gli era noto, sia pure per averlo appreso dal Bontate.

Nel merito, poi, il Mannoia, nel confermare dinanzi alla Corte di primo grado gli interrogatori resi in sede di rogatoria, ha chiarito che già l'omicidio di Michele Reina era stato un segnale a tutta la Democrazia Cristiana, perché fosse chiaro che *"in Sicilia comanda cosa nostra"*.

In particolare ha ribadito che, per quello che aveva appreso da Stefano Bontate, Piersanti Mattarella per un certo periodo aveva «fatto dei favori», di cui non sapeva specificare la natura, allo stesso Bontate, per il tramite dell'on. Nicoletti, nonché ad altri esponenti di "cosa nostra",

come Calò, Riina e Girolamo Teresi.

Proprio Nicoletti, del resto, aveva riferito la volontà, esternatagli dallo stesso Mattarella, di troncare *“completamente qualsiasi minimo rapporto”* con la mafia, e proprio per questo la *“commissione”*, all'unanimità, aveva deciso la sua uccisione.

Del resto, il collaboratore ha chiarito che, a prescindere dal fatto che Bontate aveva un interesse diretto all'eliminazione di Piersanti Mattarella, proprio in quel periodo, tra la fine del '79 e l'inverno dell'80, c'era stata una riconciliazione, sia pure del tutto momentanea, tra il Bontate e i corleonesi, tanto che, proprio poco dopo l'omicidio, nella primavera del 1980, quest'ultimo, dopo alcune difficoltà interne, era stato rieletto rappresentante della famiglia di S. Maria di Gesù, con la ostentata approvazione di tutti i capi di *“cosa nostra..”*

Anche Marino Mannoia, come Mutolo, ha indicato alcuni degli esecutori materiali del delitto, e specificamente Davi Francesco ed un uomo d'onore della stessa famiglia del Bontate, Federico Salvatore, che guidava la macchina usata dal killer e che era stato poi oggetto di critica *«per la sua incapacità o mancanza di riflesso nel dare aiuto all'esecutore»* quando aveva dovuto sostituire l'arma che si era inceppata.

A proposito dei killer, poi, il collaborante ha ribadito di non avere mai sentito parlare dell'intervento di esecutori materiali che non fossero *“uomini d'onore”* e che l'assoluta mancanza di reazioni nella immediatezza del delitto era la prima prova che non vi era nulla di estraneo a *“cosa nostra”*.



In caso diverso vi sarebbe stato un «allarme generale», come era avvenuto in passato anche per casi di minore importanza, persino per una rapina, o per un omicidio "ordinario": del resto era fuori dalle regole più ferree e dalla logica stessa dell'organizzazione mafiosa utilizzare, per eseguire delitti in Sicilia, o addirittura a Palermo, persone ad essa estranee e facenti parte di altre associazioni criminali, pertanto non legate alle regole di cosa nostra, prima fra tutte a quella - allora ferrea - dell'omertà.

Successivamente all'emissione dell'ordinanza di rinvio a giudizio sono intervenute anche le dichiarazioni di Marchese Giuseppe del seguente tenore:

"In ordine a tale omicidio, posso soltanto riferire quanto casualmente ebbero a commentare, in mia presenza, Bagarella Leoluca e Madonia Salvatore, ristretti con me a Trani, nel 1985, nella stessa cella. Il Bagarella ed il Madonia stavano parlando di <<imbrogli politici>> in cui era interessata anche cosa nostra.

In tale contesto, il Bagarella accennò al fatto che Ciancimino Vito era uomo d'onore della sua stessa famiglia e che l'on. Piersanti Mattarella era stato ucciso a causa dei contrasti avuti con lo stesso.

In particolare, il Bagarella ebbe a dire che, negli ultimi tempi, il Mattarella voleva <<scaricare>> la corrente del Ciancimino"... "In proposito non so altro, anche se è ovvio - per quanto ho già ampiamente riferito in altri interrogatori sul ruolo della <<commissione>> - che l'omicidio del Mattarella è stato deliberato dalla <<commissione>>.

Nell'occasione di quello stesso colloquio nel carcere di Trani, io stesso chiesi al Bagarella « ma Ciancimino è vicino a noi? » ed il Bagarella mi rispose altro che vicino, è << uomo d'onore >> della << mia famiglia >>.

Sempre a proposito del Ciancimino, nel colloquio nel carcere di Trani (di cui ho detto), il Bagarella mi disse che il Ciancimino stesso, insieme ad altre persone delle quali non mi fece i nomi, manovrava l'aggiudicazione degli appalti comunali di Palermo, ovviamente nell'interesse della sua famiglia.. Non mi aggiunse altri particolari, anche se da quello che disse per me era chiaro che, in questo settore, il << punto di partenza >> era il Ciancimino”.

Ancora più dettagliate sono apparse alla Corte di primo grado le dichiarazioni di Mutolo Gaspare.

Nell'interrogatorio del 28/8/1992 il collaborante ha, in particolare, riferito quanto a sua conoscenza sulla causale dell'omicidio dichiarando:

“Per quanto riguarda, in particolare, Mattarella Piersanti, da discorsi del Riccobono so che egli, per un certo periodo, era ritenuto <<abbordabile>>.

Successivamente, invece, e in particolare dopo l'omicidio di Reina Michele, egli intraprese una rigorosa politica di <<pulizia>> in tutta la pubblica amministrazione e, soprattutto, nella gestione degli appalti di competenza del Comune di Palermo.

In questo modo, egli disturbò particolarmente Ciancimino Vito e provocò la reazione dei <<corleonesi>>, i quali posero il problema

in <<commissione>>.

Fu presa la decisione di uccidere l'on. Mattarella per questo motivo e, tuttavia, questa decisione - fermamente voluta dai <<corleonesi>> - fu subito da altri, i quali non si opposero perché l'azione del Mattarella non era difendibile, in quanto andava contro gli interessi di tutta "cosa nostra".

Quando dico che la decisione fu <<subita>> da altri, intendo dire che, ad esempio, Bontate, Riccobono, Inzerillo e, apparentemente, anche Greco Michele non avevano un particolare interesse all'uccisione dell'on. Mattarella, poiché questi, in definitiva, ledeva soprattutto interessi del Ciancimino e, quindi, dei corleonesi".

Come si è detto, la Corte di primo grado ha ritenuto che le dichiarazioni dei collaboranti abbiano ricevuto pieno conforto negli esiti delle indagini svolte sulle causali del delitto, tutte convergenti, ad avviso dei giudici di prime cure, nel senso di ricondurre il medesimo ad una matrice politico-mafiosa.

Passando in rassegna gli esiti di tali indagini e tralasciando le ipotesi inizialmente formulate dagli inquirenti e poi smentite dall'esito definitivo delle indagini stesse (si pensi alla questione relativa al cosiddetto "verde Terrasi"), conviene cominciare dalle vicende relative all'Assessorato ai Lavori pubblici.

Dalle dichiarazioni rese dai funzionari, che più direttamente collaboravano il Presidente Mattarella (Trizzino, Cernigliaro e Costa), è emerso che l'On. Mattarella impose le dimissioni dell'allora assessore ai lavori pubblici Cardillo e dispose una rigorosa ispezione



amministrativa, che fece emergere varie irregolarità e favoritismi nei confronti di alcune imprese.

Il Presidente, inoltre, assunse iniziative anche sul delicato tema dei collaudi, richiedendo un elenco dei funzionari regionali (si trattava di una ristretta cerchia, mentre la stragrande maggioranza venivano sistematicamente esclusi) destinatari di tali incarichi, richiesta quest'ultima che, come hanno riferito i funzionari cui poc' anzi si è fatto cenno, fu sentita come assai incisiva, dal momento che nessuno prima di allora aveva neppure progettato di effettuarla.

Un secondo ed ancora più incisivo intervento del Presidente Mattarella a tutela degli interessi della collettività e contro gli interessi particolari di chi, e fra questi esponenti di "cosa nostra" e del mondo politico, aveva interesse a speculare sulle aree edificabili, riguarda l'approvazione della legge urbanistica regionale (la n. 71 del 1978).

La questione venne prospettata agli investigatori, sin dalle prime battute delle indagini, in data 9/1/1980, dalla dottoressa Maria Trizzino, stretta collaboratrice del Presidente, la quale, in particolare, riferì che, in occasione della promulgazione della legge urbanistica, ad eccezione di tre articoli concernenti la sanatoria dell'abusivismo edilizio, impugnati dal Commissario dello Stato, il Presidente ricevette una prima lettera contenente minacce nel maggio del 1979, sul cui contenuto ebbe a scherzare con i funzionari che allora, come la dottoressa Trizzino, componevano il gabinetto.

Dopo alcuni mesi, ricevette altra lettera con minacce di morte, che questa volta lo turbarono alquanto.



La questione fu, poi, ripresa e approfondita, due giorni dopo, dal fratello del Presidente assassinato Sergio Mattarella, il quale ebbe a sottolineare il malcontento generalizzato e diffuso che tale legge provocò poiché, nel riproporre i principi della legge nazionale, abbassava notevolmente gli indici di edificabilità, danneggiando i proprietari dei terreni, dato che limitava lo sfruttamento degli stessi a fini edilizi (in particolare l'indice massimo di edificabilità veniva ridotto da 21 mc/mq a 7 e quello relativo al verde agricolo venne portato da 0,20 mc/mq. a 0,03).

Inoltre, la legge, aumentando i costi di costruzione e delle opere di urbanizzazione, danneggiava i costruttori.

L'On. Sergio Mattarella ha, altresì, riferito che, una volta deliberata dall'Assemblea Regionale, la legge in questione, come si è avuto modo di accennare, venne impugnata dal Commissario dello Stato per la parte concernente la sanatoria degli abusi edilizi fino ad allora realizzati.

A questo punto, ha soggiunto il teste, vi furono forti pressioni perché il Presidente della Regione non promulgasse la parte non impugnata della legge, consentendo, così, di fatto, che, nelle more della decisione della Corte Costituzionale, i proprietari delle aree e i costruttori continuassero ad usufruire del regime di largo favore accordato dalla vigente normativa, che consentiva lauti guadagni a spese di un ordinato assetto del territorio.

Al riguardo hanno reso dichiarazioni sia l'On. Leoluca Orlando, che l'allora assessore regionale ai lavori pubblici On. Fasino.

Quest'ultimo, in particolare, ha riferito che gran parte dei terreni

danneggiati dall'abbassamento degli indici di edificabilità si appartenevano direttamente, o per interposta persona, a famiglie mafiose; basti pensare, ha precisato il Fasino, alla zona di Ciaculli e Croce Verde Giardini, ovvero alla parte alta di viale Michelangelo che apparteneva all'imprenditore Michelangelo Aiello.

Il Fasino ha, infine, confermato quanto già dichiarato in proposito dall'On. Orlando, e cioè di avere pagato il suo impegno, quale assessore proponente della legge, in termini elettorali in quanto, dopo circa trenta anni di ininterrotta permanenza all'ARS con altissimo numero di preferenze, alle elezioni regionali del 1981, non venne rieletto, perdendo nella città di Palermo oltre 10.000 voti e mantenendo, però, intatti i suffragi in provincia.

Ma, la questione che, secondo le testimonianze dei familiari e collaboratori, aveva maggiormente impegnato, sul finire del 1979, il Presidente Mattarella e destato in lui profonde preoccupazioni è la ispezione, da lui personalmente disposta, sulla regolarità delle procedure seguite dal Comune di Palermo per l'affidamento in appalto dei lavori per la realizzazione di sei edifici scolastici in diverse zone della città.

Come puntualmente ricordato dal P. M. nella sua memoria, nell'aprile 1979, il Comune di Palermo aveva pubblicato il bando di appalto concorso, per la realizzazione di sei scuole in sei diversi quartieri, per un importo di spesa complessiva di circa £. 5.600 milioni.

Ad ogni gara avevano chiesto di partecipare una trentina di imprese, circa metà delle quali non erano state ammesse per motivi vari,

cosicché il numero delle imprese partecipanti variava, per ognuna delle sei gare, da un minimo di 13 ad un massimo di 19.

In data 2 ottobre 1979, la Giunta Comunale aveva nominato le sei commissioni giudicatrici, che avrebbero dovuto esprimere un parere tecnico vincolante sulla idoneità del progetto presentato e sulla congruità del prezzo offerto.

Per ognuno dei sei appalti era stato, però, presentato un solo progetto, rispettivamente dalle imprese SO.GE.CO, Agostino Catalano, Edil Reale, Sansone, Catalano Costruzioni, Gaetano e Massimo Barresi.

Le commissioni giudicatrici avevano iniziato i loro lavori (tranne quella competente per la scuola di Via Castellana Bandiera che aveva dichiarato non funzionale il progetto stralcio presentato dall'impresa Catalano Costruzioni), ma nel frattempo, fin dal luglio 1979, erano pervenuti all'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione alcuni esposti anonimi, che denunciavano gravi irregolarità nelle procedure di appalto.

L'Assessore, On. Luciano Ordile, dopo aver ricevuto in proposito generici chiarimenti dal Comune di Palermo, aveva richiesto, con nota del 28.9.79, al Presidente della Regione di disporre gli opportuni accertamenti *«tenendo conto anche che il fatto potesse riguardare anche altri Assessorati come quello agli Enti Locali»*.

Il 5 novembre 1979 la Presidenza della Regione aveva disposto un'ispezione straordinaria incaricando il Dr. Raimondo Mignosi; questi depositava, in breve volgere di tempo, due relazioni, che venivano comunicate, in data 14 e 28 novembre, all'Assessorato Pubblica



Istruzione che, in data 5 dicembre, inviava al Comune una nota in cui, evidenziate le irregolarità emerse in sede ispettiva, suggeriva i rimedi da adottare e cioè la riapertura dei termini dell'appalto-concorso, ovvero l'annullamento degli atti e la riproposizione delle gare.

Nel corso del mese di dicembre, il Presidente della Regione aveva invitato nel suo ufficio il Sindaco di Palermo, dr. Mantione, e l'Assessore Comunale competente, dr. Pietro Lorello, e dopo aver fatto cenno, secondo quanto dagli stessi riferito, ai risultati dell'ispezione espletata dal dr. Mignosi, ai criteri molto restrittivi adottati per la ammissione alla gara ed alla stranezza rappresentata dall'esistenza di una sola offerta per ogni scuola, aveva consigliato di riaprire i termini di partecipazione, ricevendo in proposito dai due amministratori comunali l'assicurazione della piena disponibilità del Comune.

Due giorni dopo l'omicidio del Presidente Mattarella, e cioè l'8 gennaio 1980, il Comune aveva invece, inviato all'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione le proprie controdeduzioni, con cui si rivendicava la legittimità dell'operato del Comune.

Nei mesi successivi, l'Amministrazione Regionale, acquisiti nuovi pareri tecnico-giuridici, perveniva alla conclusione che l'operato del Comune di Palermo era stato perfettamente regolare dal punto di vista della legittimità amministrativa, ma che tuttavia «ragioni di autotutela consigliavano di non dare più corso all'aggiudicazione dell'appalto», invito fatto proprio dall'Avv. Martellucci, subentrato al Mantione nelle funzioni di Sindaco di Palermo.

I primi giudici hanno, con riferimento specifico alla vicenda in esame,

sottolineato come dalle indagini effettuate dalla P.G. siano emersi dei collegamenti tra i titolari delle sei imprese e fra alcune di loro e Spatola Rosario, esponente, come ormai è stato definitivamente accertato nelle competenti sedi giudiziarie, della famiglia mafiosa Spatola - Gambino - Inzerillo.

In particolare Sansone Gaetano è stato socio della società facente capo a Spatola Rosario; lo stesso Sansone abitava ed aveva la sede sociale della sua impresa nel medesimo fabbricato degli Spatola, che a sua volta è cognato di Gambino Tommaso, mentre quest'ultimo è cugino dello stesso Spatola.

Anche Reale Antonino, è risultato avere stretti collegamenti con i costruttori Spatola, considerato che, nel corso di una perquisizione effettuata dalla Guardia di Finanza nella sede dell'impresa Spatola Vincenzo (fratello di Rosario e Antonio), è stata ritrovata documentazione varia attinente ai lavori di completamento della scuola elementare C.E.P. del quartiere Petrazzi, documentazione che avrebbe dovuto trovarsi negli uffici comunali.

Ulteriore conferma di un accordo esistente tra i costruttori per la spartizione degli appalti e della riconducibilità delle imprese al mondo criminale di "cosa nostra" i primi giudici lo hanno tratto dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Baldassare Di Maggio, il quale ha riferito, nel corso del dibattimento di primo grado, che i fratelli Gaetano e Giuseppe Sansone, non solo sono "uomini d'onore" ma sono tra le persone più vicine a Riina Salvatore, di cui hanno protetto la latitanza per anni, finché quest'ultimo è stato arrestato, proprio mentre

usciva da una villa costruita dai Sansone e confinante con le ville abitate dagli stessi.

Ma, l'intervento del Presidente non fu limitato alla semplice disposizione dell'ispezione.

Si è già detto, infatti, che, dopo la prima relazione del dr. Mignosi, che evidenziava varie illegittimità degli atti posti in essere dal Comune di Palermo, il Presidente Mattarella intervenne personalmente sul Sindaco Mantione e l'assessore comunale Lorello, ottenendo l'assicurazione, solo verbale, che sarebbe stata disposta la sospensione degli appalti. Quanto interessasse, in realtà, anche al Comune portare in porto quegli appalti può desumersi agevolmente dal fatto che, immediatamente dopo l'uccisione di Mattarella, l'8 gennaio 1980, ad appena due giorni dall'omicidio, il Comune scrisse, per la prima volta, alla Presidenza della Regione, per rivendicare l'assoluta legittimità del suo operato. La revoca delle aggiudicazioni, infatti, come dichiarato dal dr. Mignosi nel corso dell'interrogatorio dibattimentale, si ebbe solo dopo il clamore suscitato dalla vicenda e per una ragione a dir poco inusuale: il potere di autotutela, infatti - concesso alle pubbliche Amministrazioni per i casi in cui un atto, pur formalmente legittimo, sia lesivo degli interessi pubblici - fu esercitato adducendo la motivazione che i costi erano troppo onerosi per le ditte aggiudicatrici, stante la lievitazione dei prezzi, nel frattempo intervenuta.

Il rischio che l'intervenire sulla questione degli appalti per la costruzione di scuole del Comune di Palermo comportava era inequivocabilmente percepito, tanto che il dr. Gentile, un funzionario

dell'Assessorato Regionale Pubblica Istruzione, rifiutò sostanzialmente di eseguire un'ispezione generale disposta dall'Assessore e un altro funzionario dello stesso Assessorato, il dr. Cappellani, disse al Mignosi che una sua relazione riservata, contenente rilievi sulla regolarità delle procedure seguite dal Comune di Palermo nelle gare d'appalto per la costruzione degli edifici scolastici, sarebbe stato oggetto di rielaborazione poiché la sua prima stesura, dopo il suo inoltro alla visione dell'Assessore, gli era stata restituita dal capo di Gabinetto, dott. Di Dio, perché ritenuta troppo pesante nella forma, e lo stesso Dott. Cappellani aderì all'invito di usare una maggiore prudenza, rielaborandola.

Peraltro, lo stesso dr. Di Dio confermò al Mignosi che aveva ritenuto saggio richiamare amichevolmente il Cappellani alla prudenza, usando a questo proposito, a mo' di commento, l'espressione *«a Palermo si spara per molto meno»*, con riferimento all'entità delle somme in gioco (sei miliardi), ma anche, secondo la percezione che ne ebbe il dr. Mignosi, *«ai rischi connessi ad una ingerenza della Regione negli affari interni del Comune»*.

Lo stesso dr. Mignosi, peraltro, presentò la sua prima relazione senza volutamente approfondire, per sua esplicita ammissione e contro il suo ordinario modo di agire, tutti gli aspetti della questione, limitandosi a rilevare solo quei vizi che sarebbero bastati al Presidente Mattarella per ottenere il risultato politico di bloccare l'aggiudicazione degli appalti, senza rischiare di far emergere rilievi di carattere penale, peraltro, estranei ai compiti istituzionali dell'Ispettorato e della stessa Presidenza

della Regione.

Dopo questa relazione il Presidente, pur dando subito inizio ai contatti con il Comune per ottenere la sospensione delle procedure, dispose che l'ispezione continuasse «anche se dovessero emergere rilievi penali».

Da questa nuova iniziativa dell'On. Mattarella prese ostinatamente le distanze anche il dr. Grifeo, Segretario Generale della Presidenza, tanto che il Presidente annotò polemicamente l'assenza di proposte di quell'ufficio.

Del resto, anche il dr. Mignosi, era preoccupato e mentre, anche qui per sua ammissione, continuava negli accertamenti con una certa lentezza, esprimeva alla d.ssa Trizzino il suo stato d'animo dicendo scherzosamente, che tale suo atteggiamento era suggerito dalla preoccupazione di poter "finire in una betoniera", data la materia e data la decisione con cui, il Presidente e lui, avevano messo le mani nel mondo palermitano degli appalti.

Di fronte all'ambiguità dell'atteggiamento del Comune, che aveva sospeso le procedure solo di fatto, e non con provvedimento formale, il dr. Mignosi decise di inoltrare al Presidente Mattarella anche una lettera riservata nella quale, oltre a richiamare la sua attenzione sulla poca attendibilità delle assicurazioni verbali del Sindaco, in quanto esse erano fondate su una sospensione di fatto pura e semplice della procedura di aggiudicazione degli appalti, avanzava la proposta della acquisizione "*da altri organi dell'ordinamento pubblico*" (intendendo magistratura e polizia) di "*elementi ed informazioni sulla personalità e sui precedenti dei titolari delle sei imprese palermitane, uniche*

presentatrici di offerte e sulle rispettive zone di influenza in relazione alle aree prescelte per la realizzazione delle sei scuole”.

Nella stessa lettera riservata il Mignosi coglieva l'occasione per ribadire, in definitiva, che l'ispezione di cui era stato incaricato poteva considerarsi esaurita in quanto un suo eventuale prosieguo non avrebbe potuto condurre, sul piano amministrativo, a conclusioni diverse da quelle cui era già pervenuto.

La lettera riservata venne sigillata in busta e personalmente consegnata alla dr.ssa Trizzino con la precisazione di riferire al Presidente che, se egli avesse ritenuto inopportuno il contenuto della stessa, la lettera sarebbe stata considerata come non scritta, tanto più che il dr. Mignosi aveva trattenuto agli atti la minuta.

A motivazione della insolita prassi che suggeriva il funzionario affermava testualmente: *“Questa busta odora di mafia, ed io non mi sento di coinvolgere altri, né di esporre il Presidente su un terreno pericoloso”.*

Dopo alcuni giorni, il 28 novembre, la dr.ssa Trizzino diede la risposta del Presidente, il quale aveva disposto che *“la lettera restasse agli atti”.*

In un'altra e successiva occasione, sempre nell'ufficio della dr.ssa Trizzino e alla presenza del dr. Crosta, un altro stretto collaboratore del Presidente, il dr. Mignosi, esprimeva la sua soddisfazione per il fatto che si dovesse considerare chiusa la fase ispettiva non più in grado, secondo lui, di produrre altri risultati utili, potendo invece solo esporre lui personalmente ad ulteriori rischi, e concludeva scherzando: *“Poi, lui*



continua a fare il Presidente della Regione, ed io finisco in un pilastro!" Proprio in quel momento era entrato il Presidente, cui il Mignosi entrando nel vivo della questione, fece presente che si muovevano su un terreno scivoloso.

Intervenendo, la dott.ssa Trizzino, scherzosamente, riferì la frase detta dal dr. Mignosi a proposito dei rischi di finire in un pilastro, mentre il Presidente avrebbe continuato a fare il Presidente, e Mattarella replicò che sarebbe stato lui a finire nel cemento e, alle proteste di Mignosi, come per concessione, aggiunse che, semmai, sarebbero finiti in due plinti vicini!

Dalla ricostruzione della vicenda testé delineata emergerebbe ad avviso della Corte di primo grado, chiaramente, il clima di tensione e la sensazione di pericolo che quell'incarico ispettivo determinò, non solo nel Mignosi, ma anche nel presidente della Regione, il quale, come ha dichiarato l'On. Michelangelo Russo, esponente di punta del P.C.I., nel riferire a quest'ultimo della sua volontà di disporre un'indagine ispettiva sul tema in esame, ebbe a manifestare serie preoccupazioni, dicendogli me la faranno pagare.

Analoghe preoccupazioni furono, poi, manifestate all'on. Girolamo Giuliana, da quest'ultimo riferite all'A.G. negli stessi termini in cui ebbe a percepirli.

Particolare significazione, infine, è stata riconosciuta dalla Corte alle dichiarazioni rese dall'Onorevole Leoluca Orlando il quale ha sottolineato l'importanza della attenzione, anche amministrativa, da parte del Presidente assassinato, per la vita comunale palermitana.



In tale contesto, ad avviso del teste, sarebbe stata, certamente, di grande rilievo simbolico l'ispezione disposta sugli appalti.

Le scelte del Presidente Mattarella, in direzione della trasparenza e della pulizia nell'azione amministrativa, sarebbero state rese possibili, tanto per la particolare ampia maggioranza che sosteneva il primo governo Mattarella, quanto per la stessa determinazione ed autorevolezza del Presidente.

Al riguardo, ha sottolineato l'On.Orlando che il Comune di Palermo, prima di Mattarella, appariva politicamente una zona "off limits", egemonizzata da un comitato d'affari che vedeva nei Cassina, nei Vassallo ed in altri imprenditori l'espressione economica e nel Ciancimino e nei suoi amici (dentro e fuori la D.C.) le sue espressioni politiche.

Quest'ultima testimonianza, unitamente alle altre emergenze processuali, ha fornito lo spunto ai giudici di prime cure per rilevare come tali risultanze collimino perfettamente con le osservazioni fatte da un diverso angolo visuale dal Mutolo il quale, come si è detto, ha testualmente riferito: *"Mattarella voleva fare una specie di pulizia nell'apparato del Municipio del Palazzo delle Aquile perché là è tutto manovrato, cioè c'era un clima di paura in quel periodo."*

Un altro episodio inquietante, che è stato oggetto di indagini nell'ambito della ricerca delle possibili causali dell'omicidio di Piersanti Mattarella è quello dell'incontro, avvenuto nell'ottobre 1979, con l'allora Ministro dell'interno Virginio Rognoni, del quale aveva parlato, sin dai primi giorni dopo il delitto, sia l'on. Sergio Mattarella, che la



dott.ssa Trizzino.

L'Autorità Giudiziaria però ne veniva a conoscenza solo il 10 aprile 1981, allorché la d.ssa Maria Grazia Trizzino, interrogata dal Giudice Istruttore, riferiva che, *verso la fine di ottobre del 1979, il Presidente Mattarella, di rientro da Roma con l'aereo del primo pomeriggio, contrariamente alle sue abitudini, non era passato da casa sua, ma si era recato direttamente in Presidenza e, dopo averla chiamata personalmente, le disse di essersi recato dal Ministro Rognoni e di avere avuto con lui un colloquio riservato su problemi siciliani. Poi aggiunse testualmente: "Se dovesse succedermi qualche cosa di molto grave per la mia persona, si ricordi questo incontro con il Ministro Rognoni, perché a questo incontro è da collegare quanto di grave mi potrà accadere".*

Il Presidente aveva anche aggiunto che di quel fatto non avrebbe parlato, né con sua moglie, né con suo fratello.

La dott.ssa Trizzino ha dichiarato che, nella circostanza, non azzardò alcuna domanda perché, conoscendo bene la riservatezza del Presidente, sapeva che sarebbe stato inutile, rimanendo comunque perplessa e quasi incredula sul motivo per cui egli si fosse lasciato andare ad affermazioni tanto gravi e preoccupanti.

Ha, altresì, precisato che, poiché il Presidente aveva notato la sua espressione piuttosto scettica, aveva ribadito la sua preoccupazione dicendo testualmente: *«signora, io le parlo molto seriamente».*

La dott.ssa Trizzino ha precisato che, conoscendo molto bene il Presidente era certa che lo stesso non avrebbe azzardato alcun giudizio

se non avesse avuto elementi fondati e concreti, per cui quanto egli le aveva detto non poteva che essere il frutto di una sua maturata riflessione su quanto aveva riferito al Ministro Rognoni.

Egli, peraltro, diceva sempre che *«bisognava fare pulizia nel partito e bisognava eliminare alcuni uomini che non facevano onore al partito stesso»*.

La testimonianza della Signora Trizzino veniva ripresa dal fratello del Presidente assassinato, On. Sergio Mattarella che, in data 28.5.1981, dichiarava al G.I. di aver avuto riferito dalla d.ssa Trizzino, qualche giorno dopo i funerali, dell'incontro con il Ministro Rognoni, con la specifica precisazione che il Presidente della Regione aveva parlato esclusivamente delle condizioni di Palermo e che aveva chiesto questo colloquio dopo averci pensato a lungo, poiché, riguardando anche il suo partito, si rendeva conto della gravità del passo che aveva compiuto, ma non aveva potuto, per dovere di coscienza, farne a meno. L'on. Sergio Mattarella ripeteva che la Signora Trizzino gli aveva riferito che l'espressione del Presidente le sembrò molto grave e che egli, raccomandandogli di non parlarne, né con il fratello, né con la moglie, ebbe a dirle inoltre: *«se dovesse capitarmi qualcosa, si ricordi di quello che le sto dicendo»*.

L'On. Mattarella aggiungeva di non aver mai fatto cenno dell'episodio narratogli dalla d.ssa Trizzino, né ai Questori Immordino e Nicolicchia, né agli altri funzionari di polizia (con i quali pure aveva avuto numerosi colloqui, anche di carattere informale).

Sostanzialmente analoga era la deposizione della vedova del Presidente



della Regione, Signora Irma Chiazzese che, in data 8.7.81, ripeteva al G.I. quanto anche a lei riferito dalla d.ssa Trizzino, dopo un primo, più sommario colloquio, con il cognato Sergio Mattarella.

Oltre quanto già si è detto, la Signora Chiazzese aggiungeva solo che la d.ssa Trizzino aveva precisato che la discussione con l'On. Rognoni aveva avuto anche per oggetto, oltre al problema della mafia, in relazione ai collegamenti politici, anche fatti interni al partito e che il Presidente era particolarmente dispiaciuto, secondo lei perché il Ministro Rognoni non aveva dato troppo peso a quanto da lui esposto. Naturalmente veniva assunto in esame, in data 11.6.81, anche l'On. Virginio Rognoni, Ministro dell'Interno, il quale confermava di avere incontrato negli ultimi giorni di ottobre del 1979 il Presidente Mattarella, e dichiarava: *"Nel corso del colloquio si parlò della situazione dell'ordine pubblico e della sicurezza della città di Palermo e anche della Sicilia, in relazione al problema della mafia, anche in dipendenza degli ultimi atti criminosi come quello dell'uccisione del Commissario Giuliano Boris e del Giudice Terranova, avvenuti rispettivamente nel luglio e nel settembre 1979.*

Ricordo che il Presidente Mattarella mi parlò delle nuove forme criminose della mafia e di un aspetto molto importante del fenomeno relativo ai legami tra mafia e politica.

Mi ricordo che la sua politica era rivolta a combattere il fenomeno mafioso e a rendere via via credibile la classe politica, adottando comportamenti, che rendessero, nei fatti, credibile l'azione di governo e l'azione politica in genere. Come esempio di questa politica il



Presidente Mattarella mi ricordò il suo intervento volto a fermare la procedura di alcuni appalti concorsi e di altri interventi nell'ambito dell'Amministrazione Regionale. Non mi nascose che questa politica poteva creare forti ostilità negli interessi colpiti.

Nel corso della discussione il Presidente Mattarella, quasi per esemplificare il clima di paura e di intimidazione esistente e sul quale egli operava, mi ebbe espressamente a rappresentare la situazione, in quel momento veramente depressa, del Segretario Regionale della D.C. Rosario Nicoletti; mi accennò finanche alla intenzione, qualche volta espressa giusto in quel periodo da Nicoletti di troncane l'attività politica.

A questo punto, ricordo anche che il Presidente Mattarella mi espresse serenamente la sua determinazione e volontà di continuare nella intrapresa azione di governo, portando avanti una prospettiva di riscatto della vita civile, politica e sociale della Regione. Ricordo che il Presidente Mattarella, in relazione ad alcune notizie secondo le quali l'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino avrebbe premuto per ottenere un reinserimento ad un livello di piena utilizzazione politica all'interno del partito della Democrazia Cristiana, ebbe a manifestarmi grande preoccupazione per un evento del genere ed il suo vivo dissenso al riguardo. A giustificazione di questo dissenso il Presidente Mattarella mi disse quanto fosse discussa, ambigua e dubbia la personalità del Ciancimino”.

Ma, la Corte di primo grado ha mostrato di attribuire rilevanza anche ad una causale del delitto strettamente politica, che si poneva a monte



della stessa azione amministrativa intrapresa dal Presidente.

Tralasciando, per ragioni di sintesi, di riferire delle altre testimonianze di politici e di familiari dell'uomo politico barbaramente assassinato sembra opportuno riferire, in termini testuali, le dichiarazioni rese in proposito dal fratello della vittima On. Sergio Mattarella:

“Nel 1976 si crearono le condizioni politiche all'interno della D.C. palermitana per formare una nuova maggioranza interna, in opposizione all'On. Gioia, che portò alla Segreteria, Michele Reina, ed al Comune, come Sindaco, Carmelo Scoma.

La novità di questa nuova maggioranza (correnti dell'On. Lima, di Rosario Nicoletti e di Piersanti Mattarella) consisteva in una politica di apertura al confronto col P.C.I. da realizzarsi in sede di formazione di programma della Giunta.

In tal modo, al di là del fatto formale, il P.C.I. faceva parte della maggioranza di governo.

L'opposizione dell'On. Gioia e di Vito Ciancimino si basava sul fatto che essi, pur accettando un confronto col P.C.I. in sede istituzionale (ad esempio in Consiglio Comunale), respingevano l'idea di una maggioranza politica - di fatto - che coinvolgesse il P.C.I.

Dopo un periodo di opposizione, anche le correnti dell'On. Gioia e di Vito Ciancimino finirono col confluire in questa gestione politica nuova, seppure a livello semplicemente formale, in quanto permanevano le ragioni politiche di fondo da loro sempre sostenute.

La scelta del Reina quale Segretario Provinciale fu determinata, in modo naturale, dal fatto che egli, dopo le amministrative del giugno



1975, era capo gruppo della D.C. al Comune e rappresentava, per la sua personalità, la migliore espressione della nuova maggioranza.

Il riferimento al 1970 l'ho fatto poiché, a partire da quell'epoca, sia la componente di minoranza della D.C. (tra cui io, Michele Reina, Rosario Nicoletti, Giuseppe Avellone e qualche altro) sia il P.C.I. fecero una forte opposizione alla corrente dell'On. Gioia e dell'On. Mattarella (Piersanti), che costituivano la maggioranza del comitato provinciale D.C.

Questa maggioranza, in quel periodo, portò all'elezione di Ciancimino a sindaco di Palermo, e la nostra opposizione, che era di tipo politico, trovò un ulteriore motivo per opporsi nel fatto che espressione della maggioranza era Ciancimino.

Questo non perché il Ciancimino venisse ritenuto - come è avvenuto in tempi più recenti - vicino ad ambienti mafiosi, ma perché la sua personalità era "ingombrante" cioè finiva col dare più forza alla linea politica da noi osteggiata.

Il passaggio dell'On. Piersanti Mattarella dalla parte della nostra linea politica è collocabile - se non erro - verso il 1975 circa, cioè in occasione della nomina del Reina a Segretario provinciale.

Una conferma a tale ricostruzione viene, poi, dalle dichiarazioni dell'On. Nino Mannino, a quel tempo segretario provinciale del P.C.I. e poi componente della Commissione Parlamentare Antimafia, che ha affermato che tra la prima e la seconda sindacatura di Carmelo Scoma vi fu un ritorno nell'area della maggioranza interna della D.C. sia dei "Fanfaniani" che dei "Ciancimini".



Il teste ha ricordato che aveva espresso la sua preoccupazione, sia al Reina che al Nicoletti, minacciando di ritirare l'appoggio programmatico del P.C.I., che però gli avevano sottolineato come, adottando tale linea politica, avrebbero sostanzialmente isolato quella parte di D.C. che voleva realmente instaurare una politica di cambiamento.

Come già accennato, in tal senso ha deposto anche l'On. Sergio Mattarella: *"Vero è che nel 1968 vi fu una spaccatura tra l'On. Lima e l'On. Gioia, che prima militavano all'interno della stessa corrente Fanfaniana.*

Sento di precisare, però, che il rapporto fra i due non divenne di contrasto, ma che essi passarono da una fase collaborativa ad una fase concorrenziale, sempre, però, all'interno del sistema di guida e controllo della vita amministrativa della città e della Provincia di Palermo.

Questo è tanto vero che uno dei due gruppi esprimeva il sindaco e l'altro il Presidente della Provincia.

In questo passaggio politico si inserì, a cavallo del 1970, la necessità di scegliere - per i gruppi minori della D.C. provinciale, tra cui quello di mio fratello Piersanti - tra Lima e Gioia, al momento dell'elezione a sindaco di Vito Ciancimino, o meglio tale necessità si era già posta per l'elezione degli organismi provinciali del partito nel 1968.

La scelta fu in favore di Gioia in quanto si ritenne che egli avrebbe <<compresso>> meno i gruppi minori ed anche perché la persona da lui indicata come candidato alla Segreteria, l'On. Giacomo Muratore,



veniva ritenuta molto equilibrata.

Altro motivo della scelta di Gioia fu quello relativo alla vicinanza tra l'On. Lima e gli esattori Salvo, ritenuta estremamente imbarazzante in sé ed anche perché questi ultimi negli anni precedenti avevano fortemente contribuito ad interrompere l'esperienza positiva dell'On. Giuseppe D'Angelo, quale Presidente della Regione.

Questa scelta operata nel 1968 comportò, come logica conseguenza, l'appoggio alla scelta della maggioranza Fanfaniana in favore di Vito Ciancimino quale sindaco di Palermo.

Che quest'ultima scelta del gruppetto Moroteo fosse legata a quella fatta nel 1968 mi pare dimostrato anche dal fatto che, all'indomani dell'elezione del Ciancimino, mio fratello Piersanti, unitamente all'On. Ruffini (doroteo), altro esponente della maggioranza interna alla D.C. palermitana, fecero una dichiarazione con la quale invitavano il partito a riesaminare la situazione complessiva.

Dopo alcuni anni di questa esperienza di maggioranza con i <<Fanfaniani>> (anche se i <<Morotei>> erano solo due su quarantadue), Piersanti si rese conto che, nel concreto, le aspettative che aveva nutrito sull'On. Gioia, soprattutto in tema di democrazia interna e di rispetto dei gruppi minori, erano infondate o meglio si erano progressivamente vanificate.

Pertanto, soprattutto per i motivi politici che di seguito indicherò, nel 1976 contribuì a quel rinnovamento della D.C. palermitana, che vide Michele Reina come Segretario Provinciale e Carmelo Scoma quale sindaco di Palermo.



Il contributo del gruppetto <<Moroteo>> (divenuto di 3 componenti su 42) finì con l'essere determinante, al pari degli altri gruppi minori, in quanto tutti questi facevano da ago della bilancia tra i due gruppi maggiori dell'On. Gioia e dell'On. Lima, mentre il gruppo del Ciancimino era su posizioni <<aventiniane>>.

I motivi del rinnovamento possono sintetizzarsi nella volontà di far corrispondere a Palermo quella sintonia tra l'On. Moro e l'On. Andreotti, che aveva portato a Roma ad un governo caratterizzato dalla astensione del P.C.I. e, quindi, da una crescente attenzione della D.C. verso rapporti con questo partito fortemente osteggiata dalla corrente dell'On. Fanfani.

Questa linea politica si stava manifestando anche alla Regione, col governo Bonfiglio, attraverso forme di accordo programmatico col P.C.I. evidenziate già alla fine del 1975 col c.d. patto di fine legislatura".

La situazione all'interno della D.C. era, comunque, tutt'altro che stabile ed infatti, se da un lato Ciancimino non risparmiava occasione per tentare di mettere in difficoltà il governo regionale, che attaccò apertamente nell'occasione della mancata concessione di un finanziamento di alcuni miliardi all'AMAP, d'altro canto il Presidente intendeva chiedere ai suoi più fidi collaboratori, come lo stesso Giuliana, Andrea Zangara e Salvatore Saitta, di dimettersi dal comitato provinciale del partito, cagionando il commissariamento del partito stesso e l'azzeramento di tutte le cariche, anche a livello comunale, con il conseguente spostamento degli equilibri interni a favore delle



coerenti vicine a quella di Mattarella ed ostili alla politica di Vito Ciancimino

Tale intenzione Mattarella aveva espresso, oltre che al fratello, anche all'On. Zaccagnini, allora segretario del partito, specificando che, eventualmente tale programma doveva essere avviato ad esecuzione solo dopo il Congresso Nazionale del partito, previsto per il febbraio 1980, se come era allora previsto fosse risultata una maggioranza tra il centro e la sinistra del partito con il conferimento della segreteria, verosimilmente, ad un esponente della sinistra.

Nella prima fase delle indagini si tendeva, quindi, a chiarire la linea politica dell'On. Mattarella all'interno del suo partito, onde accertare una possibile causale anche indiretta della sua uccisione. Al momento della morte, invero, egli era in carica, quale Presidente della Regione, soltanto per l'ordinaria amministrazione, a seguito delle dimissioni della Giunta da lui presieduta, provocate dal ritiro della fiducia da parte del Partito Socialista Italiano.

In precedenza, invece, il suo primo governo regionale aveva goduto anche dell'appoggio esterno del P.C.I., ed era stato proprio il passaggio all'opposizione di tale partito che ne aveva determinato, di fatto, la crisi.

E' stato, comunque, chiarito che Mattarella non si sarebbe fatto promotore di nuove intese con il P.C.I., nel futuro governo, né avrebbe fatto partecipare anche questo partito alla nuova Giunta, almeno fino alla elaborazione di una precisa linea politica, anche su tale problema, da parte del Congresso Nazionale della Democrazia Cristiana, già

fissato per il febbraio del 1980 e per il quale le previsioni più accreditate davano per certa una vittoria della sinistra del partito, della quale faceva parte lo stesso Mattarella.

Tale intesa venne invece sconfitta da un accordo raggiunto all'ultimo minuto dalle altre componenti sulla base di un programma accentuatamente anticomunista, forse anche per la mancanza dell'apporto e del sostegno che a tale linea avrebbe potuto dare proprio il Presidente assassinato, come può dedursi da quanto dichiarato dallo stesso senatore Cossiga.

Sul piano della politica regionale, comunque, indiscusso era il ruolo rivestito da Mattarella ed indubbia era, secondo il parere generale, la sua rielezione.

In particolare, l'on. Sergio Mattarella, con un'analisi confermata da altri testimoni, ha dichiarato: *"In questa linea politica era cruciale sul piano regionale il ruolo di Piersanti Mattarella, sia per la crescente affermazione della sua personalità, sia per i rapporti che egli, più degli altri esponenti del partito, intratteneva con i comunisti siciliani.*

Per Piersanti questa attenzione verso il P.C.I. doveva rappresentare insieme una sponda essenziale per nuovi indirizzi politici e una condizione utile per spingere, sia il partito nel suo complesso, sia l'intero sistema politico regionale, a comportamenti politici ed amministrativi diversi dal passato e più coerenti con la posizione di rinnovamento.

Le SS. VV. mi chiedono di precisare nuovamente quale fosse la

posizione di mio fratello Piersanti all'inizio del 1980 e in particolare se la lunga crisi del governo segnasse un suo momento di debolezza.

In realtà, ribadisco, che era assolutamente pacifico che mio fratello avrebbe presieduto anche il nuovo governo regionale e che egli vedeva la sua forza politica, secondo l'opinione generale, ancora in fase crescente, sia in virtù dei suoi rapporti con i partiti della sinistra, sia per il sistema di alleanze esistente tra i vari gruppi della D.C.

Elemento ancor più decisivo forse erano i rapporti esistenti con mio fratello a livello nazionale del partito e in questo senso devo aggiungere che all'inizio del 1980 era convinzione generale che il Congresso Nazionale della D.C., previsto per il mese di febbraio, si sarebbe concluso - come già ho detto - con una maggioranza tra centro e sinistra, che avrebbe portato a riallacciare in tutte le sedi, almeno come linea di tendenza, il dialogo con il P.C.I.

E' chiaro che in questo quadro il ruolo di mio fratello era destinato a crescere ulteriormente.

Invece, il Congresso si concluse in modo del tutto diverso su una linea di chiusura al P.C.I., con la sconfitta della sinistra, ma questo esito maturò - contro ogni previsione - proprio e soltanto durante i giorni del Congresso".

Dopo avere esaminato ciascuna delle causali delle quali finora abbiamo discorso la Corte di Assise di Palermo, in sintesi, ha concluso, in piena sintonia con la ricostruzione degli accadimenti operata dal predetto Sergio Mattarella, che sia l' incisiva attività amministrativa del Mattarella, sia il notevole peso politico dal medesimo acquisito, sia,



infine, il pregiudizio dal medesimo arrecato a centri di interesse extraistituzionali - ciascuno di essi causa sufficiente per decretarne la morte - hanno contribuito, confluendo verso un unico centro direzionale politico - affaristico - mafioso a causare la morte della vittima, deliberata dalla "commissione provinciale" di Palermo di "cosa nostra" ed eseguita da killer appartenenti alla medesima organizzazione.

AVVERTENZE

Poichè i difensori degli imputati, quali componenti della c.d. "commissione provinciale" di Palermo, hanno ritenuto di svolgere argomentazioni di identico contenuto in relazione a tutti e tre gli episodi omicidari oggetto del procedimento, mentre il Collegio ha deciso di trattare le medesime doglianze in relazione a ciascun delitto, si è reso necessario riportare integralmente alcuni passaggi motivazionali attinenti al delitto Reina, per, all'interno di tali passaggi, dare, poi, contezza specifica delle ragioni per le quali si è ritenuto di disattendere le altre doglianze, con particolare riguardo ai delitti di cui si dirà.

Per quanto riguarda, invece, le doglianze avanzate dall'imputato Giuseppe Calò attinenti - per tutti e tre gli episodi omicidari oggetto del presente procedimento - il regime sanzionatorio, la Corte ritiene, invece, ultroneo e ripetitivo soffermarsi ancora sull'analisi della fondatezza, o meno, delle relative istanze subordinate - già esaminate e disattese a proposito dell'omicidio del Dott. Michele Reina - sicchè non può che rinviare alle argomentazioni in precedenza svolte al riguardo (v. vol. I, cap. III, par. 2°, lett. B), pagg. 141-142), che valgono anche per gli altri due episodi omicidari.